

Commissioni 1^a e 2^a riunite

BOZZE DI STAMPA

8 luglio 2021

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (2272)

ORDINI DEL GIORNO

G/2272/1/1

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame utilizza espressioni quali «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza» (articolo 1, comma 15), «amministrazioni titolari di interventi previsti dal PNRR» (articolo 1, comma 1), «amministrazioni titolari di interventi finanziati esclusivamente a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza» (articolo 1, comma 17), «amministrazioni di cui al comma 1» (articolo 1, commi 2, 3, 11, 14) e semplicemente «amministrazioni». Tale disparità terminologica potrebbe ingenerare dubbi in sede di applicazione e sarebbe quindi opportuno fare sempre riferimento all'espressione «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021 prevede che le amministrazioni introducano nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale reclutato ai sensi del comma 4 e del comma 5, lettera *b*), che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi (comma 3). Tuttavia, un'analoga previsione è contenuta nell'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in forza del quale le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle procedure di reclutamento mediante concorso pubblico, possono prevedere una riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. Sarebbe quindi opportuno coordinare la disposizione di cui al comma 3 con quella di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

il comma 15 dell'articolo 1 autorizza le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 impegnate nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza a derogare, fino a raddoppiarli, i vigenti limiti percentuali per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a persone non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica o a soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Si tratta di limiti percentuali differenti: 15 per cento della dotazione organica della prima fascia e 10 per cento della dotazione organica della seconda fascia, rispettivamente implementabili fino al 25 e al 18 per cento (comma 5-*bis*); 10 per cento della dotazione organica sia della prima che della seconda fascia (comma 6). Tale formulazione può ingenerare dubbi interpretativi. È necessario chiarire se tale facoltà di deroga nel limite del doppio delle attuali percentuali riguardi tutte o solo alcune delle soglie percentuali previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

l'articolo 3, comma 1, introduce un'ulteriore area funzionale, volta all'inquadramento del personale di elevata qualificazione, demandando alla contrattazione collettiva l'istituzione della stessa, mentre per il restante personale rimane il principio dell'articolazione in almeno tre aree funzionali. La vigente disciplina prevede, per l'accesso ad ognuna delle suddette aree, il principio del concorso pubblico, con la possibilità di una quota di riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale interno all'amministrazione, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;

inoltre, l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che, nel triennio 2020-2022, le pubbliche amministrazioni possono attivare procedure selettive per la progressione tra le aree, riservate al personale interno di ruolo in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, per un contingente non superiore al 30 per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni con corrispondente riduzione della suddetta percentuale di riserva destinata al personale interno;

in ultimo, ai fini della progressione tra le aree, l'articolo 3, comma 1, prevede una procedura comparativa basata su una valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

è importante chiarire sia il rapporto tra l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 80/2021 e la disciplina transitoria di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017 e successive modificazioni, sia se, per effetto della disciplina *de quo*, permane la possibilità di inserire nei bandi di concorso quote di riserva per il personale interno, nonché chiarire il coordinamento con le previsioni specifiche di quote di riserva nei bandi di concorso per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato;

il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 80 del 2021 stabilisce che gli interventi normativi di cui ai commi 3 e 4 costituiscono principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di dirigenti pubblici, facendo riferimento, diversamente dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai principi fondamentali ed alle materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In tali materie, tuttavia, non rientra la disciplina dei dipendenti pubblici ed il riferimento al regime di legislazione concorrente non comprende anche le discipline adottate dagli enti locali;

nell'ordinamento di diverse amministrazioni territoriali non vige una distinzione di fasce nell'ambito della dirigenza. È fondamentale quindi riconsiderare la formulazione letterale del comma 6, avendo presente quanto sopra esposto e tener conto che, nell'ordinamento delle amministrazioni regionali e degli enti locali non vi è una distinzione di fasce nell'ambito della dirigenza;

impegna il Governo:

ad adottare idonee misure, anche di carattere interpretativo, al fine di chiarire le questioni espresse in premessa.

G/2272/2/1

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

Il Senato, esaminato l'A.S. 2272 Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, premesso che:

la gestione delle risorse legate al PNRR nel prossimo triennio comporterà per le amministrazioni comunali un sovraccarico di responsabilità;

le disposizioni previste nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità dell'amministrazione comunale riconosciuta al sindaco necessitano di una revisione volta a declinare con maggiore chiarezza la netta separazione delle responsabilità penali, amministrative e contabili che attendono in via esclusiva alla gestione e quelle che invece devono far capo agli organi politici;

sarebbe opportuno intervenire con una ridefinizione delle competenze e del ruolo del Sindaco sostanziando e circoscrivendo i comportamenti che integrano l'omessa vigilanza sull'operato gestionale, nonché riordinare e coordinare la disciplina in materia di inconferibilità, incompatibilità e ineleggibilità;

la fattispecie dell'abuso d'ufficio, sulla quale è intervenuto il decreto semplificazioni, deve essere declinata con una specificazione dei contenuti delle specifiche regole di condotta che possono dar luogo all'incriminazione, altrimenti ancora troppo generiche;

dati statistici mostrano l'enorme divario tra l'elevato numero di contestazioni dell'abuso d'ufficio (circa 7.000 negli ultimi anni per i quali si dispone di dati: il 2016 e il 2017) e i provvedimenti definitivi di condanna che non arrivano a 100, negli anni considerati;

una migliore disciplina dell'avvio dell'azione penale e della qualificazione della notizia di reato, distinguendo nettamente l'ipotesi della semplice irregolarità amministrativa da quella di reato;

in considerazione delle eccessive responsabilità attribuite all'amministratore comunale, che non vedono un'equa compensazione neanche dal punto di vista economico, si assiste ad una progressiva diminuzione del numero dei cittadini con le competenze e i requisiti necessari per svolgere un ruolo così importante, che ambiscono a diventare sindaci;

impegna il Governo:

ad approfondire in tempi rapidi, ricorrendo agli strumenti che ritenga opportuni, il tema esposto in premessa con il coinvolgimento di tutte le parti interessate.

G/2272/3/1

MONTEVECCHI, VANIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» (A.S. 2272), premesso che:

il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 7, reca particolari misure per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

l'articolo 7 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica avvii le procedure concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge per il reclutamento di n. 500 unità di personale non dirigenziale da assumere a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR;

il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il cui disegno di legge di conversione è in corso di esame presso la Camera dei deputati, reca una serie di norme sull'accelerazione e lo snellimento delle procedure tanto da aver comportato in alcuni casi delle perplessità circa il rispetto delle norme riguardanti la tutela del patrimonio culturale;

impegna il Governo:

a rafforzare la dotazione organica posta alle dipendenze del Ministero della cultura, dei suoi organismi periferici e delle amministrazioni centrali titolari di interventi che impattano sui beni culturali e sul paesaggio al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di cui alla tutela, conservazione e pubblica fruizione del patrimonio culturale.

G/2272/4/1

ANASTASI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» (A.S. 2272),

premesso che:

il Titolo I del decreto-legge in esame introduce disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 7, prevede particolari misure per il reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Superbonus 110 per cento, comporta una serie di pratiche amministrative particolarmente complesse ed onerose, per l'adempimento delle quali gli enti locali necessitano di un maggiore impiego di capitale umano;

l'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) ha autorizzato i comuni, per far fronte agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio, per l'anno 2021, ad assumere personale a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile;

il comma 70 chiarisce che, agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69, i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Il riparto di tale fondo è da effettuarsi in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge;

rilevato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui devono essere ripartite le risorse ai comuni non è ancora stato emanato, sebbene al

contempo sia stata da più parti rilevata la necessità di incrementare la dotazione economica originariamente prevista, nonché di accelerare le procedure di assunzione e di riaprire i termini per presentare apposita istanza,

impegna il Governo:

ad emanare quanto prima il decreto previsto dall'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di consentire ai comuni di presentare le motivate richieste per il riparto del fondo di cui al medesimo comma e sbloccare, così, il procedimento per le nuove assunzioni di personale, anche tramite procedure selettive semplificate, da impiegare per il potenziamento degli uffici comunali preposti agli adempimenti di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

a valutare l'opportunità di incrementare l'attuale dotazione, prevista per l'anno 2021, del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per le assunzioni di personale comunale.

G/2272/5/1

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 9 del provvedimento in esame stabilisce il riparto di risorse finanziarie per il

conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera *a*), da parte di Regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR;

tale riparto concerne gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, che recita «i contratti di collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026». Si rileva, quindi, un'incongruenza tra disposizioni che finanziano assunzioni relative a procedure che non sono definite complesse e la disposizione *de qua* che concerne procedure che il decreto-legge qualifica come complesse.

l'espressione «procedure complesse» compare solo nell'articolo 9 ed in relazione alle attività delle Regioni e degli enti locali.

impegna il Governo:

a definire il quadro delle risorse finanziarie relative al conferimento di incarichi a collaboratori esterni, stante anche la complessità delle procedure che dovranno seguire, prevedendo le quote per gli anni 2025 e 2026 ovvero di chiarire le ragioni per cui le risorse finanziarie in questione non sono previste per dette annualità;

a definire il concetto di procedure, anche in relazione alle altre procedure per le quali il decreto-legge n. 80 del 2021 prevede assunzioni a tempo determinato, procedure che si presume siano qualificabili come «semplici».

G/2272/6/1

DAL MAS, VITALI, PAGANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge è volto a realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell'ufficio del processo, secondo quanto previsto nel PNRR ed in particolare a favorire la piena operatività delle strutture dell'ufficio per il processo (istituito dal decreto-legge n. 90 del 2014, che ha inserito l'articolo 16-*opties* nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179), sia nell'ambito della giustizia ordinaria che in quello della giustizia amministrativa;

pur condividendo gli obiettivi del decreto, va sottolineato che le assunzioni nell'amministrazione della giustizia sembrano collegate soltanto allo smaltimento dell'arretrato: oltre all'assenza di criteri definiti per la ripartizione della spesa relativa, i tribunali hanno problemi di funzionamento dell'ordinario, come ad esempio la carenza di cancellieri, svincolati dall'arretrato e che, per tale motivo rimarrebbero irrisolti gli altri termini, si può smaltire l'arretrato, evitando che se ne accumuli dell'altro;

anche l'organizzazione dell'Ufficio per il processo resta assolutamente indeterminata, lasciando un importante elemento dell'efficientamento in una grave incertezza,

impegna il Governo:

a prevedere misure volte a definire un modello organizzativo finalizzato a rendere l'Ufficio del processo uno strumento idoneo a conseguire reali funzioni di ausilio della funzione giurisdizionale.

G/2272/7/1

NUGNES

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»,

premesso che:

la pandemia di Covid-19 ha colpito l'economia italiana più di altri Paesi europei e nel 2020, il prodotto interno lordo si è ridotto dell'8,9 per cento, a fronte di un calo nell'Unione Europea del 6,2;

l'Unione europea ha risposto alla crisi pandemica con il *Next Generation* EU (NGEU), un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale;

durante il recente incontro tra il Presidente del Consiglio e la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, è stato ufficializzato il via libera della Commissione Europea al PNRR italiano;

per le «Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione», il PNRR stanZIA 2 miliardi, soprattutto per sostenere le filiere industriali che hanno maggiormente risentito degli effetti della crisi e quelle più avanzate dal punto di vista dell'innovazione e della sostenibilità ambientale;

in tale ambito, una particolare attenzione dovrà essere rivolta alle imprese che promuovono nel mondo i prodotti del *Made in Italy*, in particolare a quelle di minori dimensioni, potenziando la loro capacità di competere sui mercati internazionali, assicurando assoluta priorità all'industria agro-alimentare, al turismo e alla filiera della promozione culturale;

appare evidente come in questa strategia di promozione integrata insieme alla rete delle Camere di Commercio italiane all'estero, gli Istituti Italiani di Cultura, (IIC) possono svolgere una funzione fondamentale;

negli ultimi anni la rete degli IIC ha subito un profondo ridimensionamento in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie, che né hanno fortemente condizionato il ruolo e le funzioni;

dall'ultimo Piano della Performance della Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) emerge una situazione estremamente critica per quanto riguarda la copertura di posti presso gli IIC, con numerose posizioni di addetto culturale presso i suddetti Istituti vacanti o assegnate solo in caso di mancata copertura da parte di figure apicali;

il personale dell'Area della Promozione Culturale del MAECI ha subito, nel corso degli anni, una rilevante contrazione: l'organico di 250 unità di funzionari e 10 unità di dirigenti previsti dalla Legge n. 401 del 1990 è stato fortemente ridimensionato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013 in 141 unità di funzionari e 8 dirigenti;

il disegno di legge in esame prevede misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

in virtù del comma 923 della Legge di Bilancio 2021 (L.178/2020) il MAECI è stato autorizzato a reclutare per l'anno 2021, «in aggiunta alle facoltà assunzionali previste e nel limite delle proprie dotazioni organiche, 50 dipendenti della Terza Area, posizione economica F1, mediante il bando di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi»;

impegna il Governo:

a valutare tutte le iniziative utili per portare, nel breve termine, a un ampliamento della pianta organica dell'Area della Promozione Culturale del MAECI mediante scorrimento delle graduatorie dell'ultimo concorso per l'area della promozione culturale, bandito a luglio 2018 dal Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale e conclusosi nell'ottobre 2019.

G/2272/8/1

PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, Atto Senato 2272;

premesso che:

il provvedimento in esame, finalizzato al rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dispone l'assunzione a tempo determinato di numerose figure professionali altamente qualificate, così come speciali modalità di reclutamento, nonché la possibilità di conferimento di incarichi professionali presso le pubbliche amministrazioni, al fine di fornire a queste ultime le adeguate risorse umane necessarie ad una efficace ed efficiente realizzazione dei progetti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;

considerato che:

la crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha duramente colpito gli stessi enti locali, che hanno dovuto mantenere l'erogazione dei servizi alla cittadinanza, pur subendo una drastica riduzione delle entrate proprie, sia di tipo tributario che extra-tributario, oltre che, a causa delle restrittive misure di contenimento e contrasto disposte dal Governo nell'ultimo anno, una sensibile riduzione delle entrate derivanti dai servizi a tariffa;

le regole di coordinamento della finanza pubblica hanno comportato, nell'ultimo decennio, un ingente concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni a valere sulle risorse del fondo di solidarietà comunale, determinando un sostanziale azzeramento della sua cosiddetta «componente verticale», cioè la parte finanziata dallo Stato. Sebbene le ultime due leggi di bilancio siano intervenute, rifinanziando il fondo con specifico riferimento allo sviluppo dei servizi sociali comunali e all'incremento dei posti disponibili negli asili nido, ciò non appare sufficiente a garantire, nel prossimo futuro, l'ordinario svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni; lo sviluppo dei progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta sì una grande occasione, ma può altresì provocare gravi difficoltà nell'ordinaria amministrazione degli enti locali, specie se di piccole dimensioni, che necessiterebbero di stabili e consistenti incrementi di organico;

impegna il Governo:

ad intervenire in tal senso, provvedendo, nel primo provvedimento utile, all'incremento del fondo di solidarietà comunale, sì da consentire ai comuni di svolgere le proprie fondamentali funzioni.

G/2272/9/1

MODENA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia,

premesso che:

a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, sono stati adottati diversi provvedimenti, sia di natura economica che fiscale, prevedendo lo slittamento di scadenze e di termini in diversi settori, quali proroghe per versamenti di imposte e pagamento cartelle esattoriali, sospensione pagamenti nel settore titoli di credito, ecc. nonché lo slittamento del termine di prescrizione e decadenza dell'attività degli uffici degli enti impositori;

per quanto riguarda i depositi amministrati dagli Istituti di credito non è stata prevista la proroga del termine quinquennale per le compensazioni fiscali derivanti da minusvalenze di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (*Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*), che darebbe fiducia agli investitori i quali, con l'avvento della pandemia, non hanno avuto margine per procedere alle relative negoziazioni nonché al recupero delle minusvalenze nei dossier titoli amministrati, subendo un aggravio della posizione economica,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni per lo slittamento di un anno del termine di scadenza previsto per gli anni 2020 e 2021 per operare le compensazioni fiscali derivanti da minusvalenze di cui al decreto legislativo 461 del 1997, prevedendo che una quota pari al 12,5 per cento sulla somma del recupero ottenuto venga destinata a favore di «Enti e/o fondi di ricerca scientifica» che in questi anni non hanno ottenuto sufficienti finanziamenti allo scopo.

G/2272/10/1

FERRO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia,

premesso che:

l'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introduce una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici), ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022;

l'articolo 121 dello stesso decreto legge consente inoltre la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti;

la detrazione è concessa a condizione che la regolarità degli interventi sia asseverata da professionisti abilitati, che devono anche attestare la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati. Con tali disposizioni il Committente ha a disposizione un credito di imposta certificato e quindi commerciabile come un titolo qualsiasi. La vendita del credito fiscale e rispettivamente l'acquisto sono una operazione di convenienza economica fra privati garantita in sostanza dallo Stato;

ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

il numero eccessivo di dati richiesti al contribuente da parte dei tecnici certificatori del credito, molti dei quali non previsti dalla legge, rende lento e

farraginoso il proseguimento dell'*iter* per giungere all'inizio dei lavori, comportando, in alcuni casi la rinuncia da parte del Committente;

i problemi maggiori, quindi, si riscontrano con gli istituti di credito e i loro consulenti nelle pratiche per la cessione del credito, nonostante l'assenza di rischio per gli istituti bancari in quanto, in caso di successiva revoca del credito di imposta a causa di irregolarità della documentazione, sarà posta in capo al Committente la restituzione del credito di imposta;

l'eccessivo numero degli adempimenti a carico del contribuente spinge gli stessi ad appaltare tutti gli interventi a un unico soggetto che agisce come contraente generale che offre, in un unico contratto, sia il servizio di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di progettazione dell'opera, che hanno tutto l'interesse a sovrappiù fatturare le spese per poter fare uno sconto in fattura che a loro assicura un recupero fiscale anche doppio o triplo o più della spesa da loro sostenuta, creando un inquinamento del mercato edilizio, con pesanti rincari delle materie prime da parte dei fornitori;

a questo si aggiunge una eccessiva azione normativa da parte dell'Agenzia delle entrate che con propri atti finisce di complicare le procedure con nuovi adempimenti anche oltre quelli previste dalla legge;

gli istituti di credito ed i loro consulenti dovrebbero comprendere che la certificazione del credito di imposta è diritto inalienabile del Committente attraverso tecnici di sua fiducia e che un credito certificato diventa un titolo liberamente commerciabile per di più garantito dallo Stato,

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte a semplificare le procedure in caso di cessione del credito per gli interventi di cui al citato articolo 119 del decreto legge 34 del 2020, e a far sì che non vi verifichi un aumento degli adempimenti imposti da soggetti terzi anche se non previsti dalla legge.

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, dopo le parole: «PNRR», aggiungere le seguenti: «, PNC, PNIEC, ovvero altri fondi europei.».

1.2

GRIMANI

Al comma 1, dopo le parole: «amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR» aggiungere le seguenti: «, PNC, PNIEC, ovvero altri fondi europei.».

1.3

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 1, dopo le parole: «PNRR», aggiungere le seguenti: «, PNC, PNIEC, ovvero altri fondi europei.».

1.4

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nel PNRR» sono inserite le seguenti: «nonché le Regioni e gli enti locali.».

1.5

COLLINA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «interventi previsti nel PNRR» inserire le seguenti: «, nonché le Regioni e gli enti locali».

1.6

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del progetto» aggiungere le seguenti: «comprensivo degli oneri contrattuali per le risorse dedicate alla retribuzione accessoria».

1.7

COLLINA

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprensivo degli oneri contrattuali per le risorse dedicate alla retribuzione accessoria».

1.8

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» con le seguenti: «in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica».

1.9

GRIMANI

Al comma 1, all'ultimo periodo sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» con le seguenti: «in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, con-

vertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica».

1.10

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 1, ultimo periodo, le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica».

1.11

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» con le seguenti: «secondo le modalità previste dal secondo periodo del presente comma».

1.12

VITALI

Al comma 1, all'ultimo periodo sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» con le seguenti: «secondo le modalità previste dal secondo periodo del presente comma».

1.13

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate» con le seguenti: «secondo le modalità previste dal secondo periodo del presente comma».

1.14

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«A tal fine possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione, secondo le modalità e le durate stabilite dalle norme di legge e contrattuali, in attuazione dei progetti di competenza per una durata complessiva comunque non oltre il 31 dicembre 2026»;

b) *al comma 3, dopo le parole: «riserva di posti», inserire le seguenti: «tra quelli comunque destinati al reclutamento dall'esterno e non già riservati al personale già in servizio.».*

1.15

NUGNES

Al comma 2, dopo le parole: «Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto», sono inserite le seguenti: «per comprovate responsabilità del titolare della prestazione lavorativa.».

1.16

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole: «giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto», inserire le seguenti: «stipulato ai sensi del presente articolo e dal contratto del dirigente responsabile del progetto»;*

b) *al comma 13 sostituire il primo periodo con il seguente:*

«Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi del comma 5, lettera b), ed i professionisti ed esperti di cui al comma 5, lettera a) sono equiparati, nei limiti percentuali di cui al comma 15, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni altro istituto contrattuale, al profilo previsto dal CCNL per i dirigenti di seconda fascia.»;

c) dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Ai maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui, per gli anni dal 2021 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.17

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può partecipare alle procedure indicate al presente articolo con diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del contratto a tempo determinato.».

1.18

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera b), le amministrazioni di cui al comma i, prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore del predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando.».

1.19

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 3, dopo le parole: «una riserva di posti,» inserire le seguenti: «tra quelli comunque destinati al reclutamento dall'esterno e non già riservati al personale già in servizio.».

1.20

FEDELI

Al comma 3, dopo le parole: «una riserva di posti» inserire le seguenti: «, tra quelli comunque destinati al reclutamento dall'esterno e non già riservati al personale già in servizio.».

1.21

CUCCA, GRIMANI

Al comma 3, dopo le parole: «una riserva di posti» inserire le seguenti: «tra quelli comunque destinati al reclutamento dall'esterno e non già riservati al personale già in servizio.».

1.22

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 3, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «l'ottanta per cento della durata del contratto.».

1.23

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 3 dopo la parola: «mesi» aggiungere le seguenti: «presso l'amministrazione che ha bandito il concorso.».

1.24

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I bandi di concorso per il reclutamento del personale a tempo indeterminato sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.».

1.25

MALAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni, possono, inoltre, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che posseda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali per lo svolgimento delle attività connesse alla programmazione, gestione, sorveglianza e controllo dei fondi comunitari;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno due anni di servizio continuativi negli ultimi 3 anni».

1.26

ZAFFINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le amministrazioni, possono, inoltre, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) risulti in servizio con contratti a tempo determinato o di collaborazione presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali per lo svolgimento delle attività connesse alla programmazione, gestione, sorveglianza e controllo dei fondi comunitari;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno due anni di servizio continuativi negli ultimi 3 anni».

1.27

MALAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis: All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: "almeno tre anni di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "almeno due anni di servizio"».

1.28

ZAFFINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: «almeno tre anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due anni di servizio».

1.29

BRIZIARELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis: per i medesimi fini di cui al comma 3, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sostituire le parole: "31 dicembre 2021" con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

1.30

MALAN

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

1.31

ZAFFINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

1.32

MODENA, SCHIFANI, PAGANO, DAL MAS, VITALI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di disporre di adeguato personale prontamente impiegabile per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera, entro il 31 agosto 2021, nell'ambito delle assunzioni previste per l'anno in corso, è autorizzato prioritariamente il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere a) e c) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in possesso di più di trentasei mesi di servizio, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-ter. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-quater. Ai fini del comma 3-bis e 3-ter è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo par-

zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

1.33

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di disporre di adeguato personale prontamente impiegabile per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera, entro il 31 agosto 2021, nell'ambito delle assunzioni previste per l'anno in corso, è autorizzato prioritariamente il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere *a)* e *c)* del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in possesso di più di trentasei mesi di servizio, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4^a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-ter. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera *c)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera *n)*, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4^a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-quater. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti».

1.34

DE FALCO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di disporre di adeguato personale prontamente impiegabile per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché in relazione all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, entro il 31 agosto 2021, nell'ambito delle assunzioni previste per l'anno in corso, è autorizzato prioritariamente il richiamo in servizio permanente, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, dei vincitori di concorso per servizio di rafferma di cui all'articolo 21 lettere a) e c) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in possesso di più di trentasei mesi di servizio, che non risultano decaduti dal diritto di attivare la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti in *Gazzetta Ufficiale*, 4^a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-ter. Il personale richiamato è inquadrato, col grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove viene iscritto nel termine previsto di venti giorni successivi a quello di pubblicazione della procedura in *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007.

3-quater. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 48.570,54 per l'anno 2021 e di euro 117.263,16 annui a decorrere dall'anno 2022, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera antecedente l'anno in corso, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili».

1.35

NUGNES

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «oltre alla valutazione dei titoli ai sensi del citato articolo 10».

1.36

NUGNES

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «delle operazioni di valutazione dei titoli e».

1.37

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I bandi di concorso per il reclutamento del personale di cui al presente comma sono pubblicati come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56.».

1.38

CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. 1. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, necessaria all'attuazione del PNRR, nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento di personale già avviate, ma non concluse, le pubbliche amministrazioni in carenza di organico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono prorogare o rinnovare, fino all'espletamento delle predette procedure, i contratti di somministrazione in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

1.39

PAGANO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, la parola: "prevedono" è sostituita dalle seguenti: "possono prevedere"».

1.40

COLLINA

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, lettera a), dopo la parola: «professionisti» inserire le seguenti: «, ivi compresi i professionisti definiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,»;*

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera a), il decreto di cui al comma 6 definisce i requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei professionisti anche per i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.».

1.41

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le informazioni contenute negli elenchi di cui al comma 5 sono altresì rese disponibili, mediante appositi collegamenti telematici, sul Portale della Trasparenza, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.».

1.42

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni di cui al presente comma sono pubblicate sul portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, con collegamento ipertestuale alla corrispondente pagina del sito istituzionale dell'amministrazione».

1.43

MODENA

Al comma 7, lettera b), dopo le parole. «comunque denominato» aggiungere le seguenti: «o ad una associazione professionale inserita nell'elenco del

Ministero dello sviluppo economico ed in possesso dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;».

1.44

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Il personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può partecipare alle procedure indicate al comma 9 con diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del contratto a tempo determinato.».

1.45

RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «dottorato di ricerca», aggiungere le seguenti: «master di secondo livello o Corso di Specializzazione».

1.46

TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «dottorato di ricerca» aggiungere le seguenti: «o diploma di specializzazione».

1.47

SANTANGELO, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, TONINELLI

Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere in fine la seguente:

«a-bis) master universitario di secondo livello».

1.48

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 10, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) master Universitario di Secondo Livello».

1.49

GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 10, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) documentata esperienza professionale continuativa, di durata almeno biennale, maturata presso enti pubblici e privati nazionali ovvero presso organismi internazionali o dell'Unione Europea».

1.50

GRIMANI

Al comma 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) dopo la parola: «professionale» aggiungere la seguente: «qualificata»;*

b) *dopo la lettera b) aggiungere, in fine, la seguente:*

«b-bis) titolo di specializzazione ulteriore rispetto a quelli abilitanti all'esercizio della professione».

1.51

RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 10, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- *sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «triennale»;*

- *dopo le parole: «maturata presso enti» aggiungere le seguenti «pubblici e privati, nonché».*

1.52

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 10, lettera b) dopo le parole: «e organismi» inserire le seguenti: «nazionali e».

Conseguentemente alla lettera b) sostituire le parole: «organismi dell'Unione Europea» con le seguenti: «organismi delle istituzioni italiane e dell'Unione Europea».

1.53

CUCCA, GRIMANI

Al comma 10, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «e organismi» inserire le seguenti: «nazionali e»;*

b) *sostituire le parole: «organismi dell'Unione Europea» con le seguenti: «organismi delle istituzioni italiane e dell'Unione Europea».*

1.54

RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 10, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «e organismi» inserire le seguenti: «nazionali e»;*

b) *sostituire la parola: «biennale» con la seguente: «triennale»;*

c) *sostituire le parole: «organismi dell'Unione Europea» con le seguenti: «organismi delle istituzioni italiane e dell'Unione Europea».*

1.55

BRESSA

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «e organismi», inserire le seguenti: «nazionali e» e sostituire le parole: «organismi dell'Unione Europea», con le seguenti: «organismi delle istituzioni italiane e dell'Unione Europea».

1.56

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma i, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, utilizzando il portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA. Nel bando è definito il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento della procedura. Sul portale del reclutamento sono pubblicati i bandi delle procedure concorsuali di cui al comma 4 come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo».

1.57

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma i, le procedure concorsuali di cui al comma 4 possono essere organizzate dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, avvalendosi dell'Associazione Formez PA e del portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Nel bando è definito il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento della procedura. Sul portale del reclutamento sono pubblicati i bandi delle procedure concorsuali di cui al comma 4 come documenti in formato aperto ed organizzati in una base di dati ricercabile in ogni campo».

1.58

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «portale del reclutamento» *con le seguenti:* «portale unico del reclutamento e della mobilità»;

b) *aggiungere in fine il seguente comma:*

«17-bis. L'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per le finalità di cui al comma 4 e per le procedure di reclutamento e mobilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, successive al triennio 2019-2021, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo sviluppo di un portale unico del reclutamento e della mobilità per la raccolta e la gestione, con modalità automatizzate e nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e delle fasi delle procedure concorsuali, anche mediante la creazione del fascicolo elettronico del candidato. I bandi delle procedure di reclutamento e di mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul portale unico del reclutamento e della mobilità secondo lo schema predisposto dal portale stesso. Il portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono candidarsi a tali procedure. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."».

1.59

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «portale del reclutamento» *con le seguenti:* «portale unico del reclutamento e della mobilità»;

b) *aggiungere in fine il seguente comma:*

«17-bis. All'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "portale del reclutamento" sono sostituite dalle seguenti: "portale unico del reclutamento e della mobilità";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel portale sono altresì raccolti e gestiti tutti gli avvisi di mobilità per il personale pubblico."».

1.61

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 13, aggiungere infine il seguente periodo: «Il personale già dipendente delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può richiedere di mantenere la posizione economica raggiunta nell'amministrazione di provenienza».

1.62

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 14, dopo le parole: «nei limiti ivi stabiliti», inserire le seguenti: «e per le medesime finalità».

1.63

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 14, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o indeterminato».

1.64

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Alle assunzioni previste nel presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.65

VITALI

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *dopo il comma 14, inserire il seguente:*

«14-bis. Alle assunzioni previste nel presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.66

GRIMANI

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo;*

b) *dopo il comma 14 è inserito il seguente:*

«14-bis. Alle assunzioni previste nel presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.67

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Al comma 14, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Alle assunzioni previste nel presente articolo non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.68

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sostituire le parole "nel triennio 2019-2021" con le seguenti: "nel triennio 2021-2023"».

1.69

GRIMANI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole "nel triennio 2019-2021" sono sostituite con le parole: "nel triennio 2021-2023"».

1.70

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sostituire le parole "nel triennio 2019-2021" con le parole "nel triennio 2021-2023"».

1.71

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le parole "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

1.72

VITALI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le se-

guenti: "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

1.73

GRIMANI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le parole "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

1.74

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le parole "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

1.75

ANGRISANI, GRANATO

Sopprimere il comma 15.

1.76

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, titolari di interventi previsti nel PNRR, pos-

sono derogare, fino a raddoppiarli, i limiti percentuali ordinari di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali. In alternativa a quanto previsto al primo periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

1.77

MIRABELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 15, dopo le parole:* «del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *inserire le seguenti:* «e di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,»;

b) *dopo il comma 15, inserire i seguenti:*

«15-*bis*. Il Ministero della cultura, al fine di assicurare il funzionamento degli archivi di Stato e delle soprintendenze archivistiche, anche nell'ambito degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per il triennio 2021-2023 è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentonovanta unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare in Area III, in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea, rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 in archivistica e biblioteconomia e, in aggiunta, diploma di specializzazione dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale in materie attinenti il patrimonio culturale, oppure diploma delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso il Ministero della cultura o titoli equipollenti;

b) qualunque laurea specialistica, o laurea magistrale, o diplomi di laurea rilasciati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341 e, in aggiunta, diploma di specializzazione delle scuole di alta formazione e di studio che operano presso la Scuola di specializzazione in beni archivistici e librari o

presso le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura istituite presso gli archivi di Stato o titoli equipollenti; oppure dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello di durata biennale in beni archivistici o equivalente.

15-ter. I bandi per le procedure concorsuali di cui al comma *15-bis* definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia archivistica e biblioteconomica nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

15-quater. Nelle more dello svolgimento delle procedure di reclutamento di personale di cui ai commi *15-bis* e *15-ter*, al fine di assicurare il funzionamento degli archivi di Stato e delle soprintendenze archivistiche, nonché di consentire l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Ministero della cultura può autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 e per un importo massimo di 40.000 euro annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Direzione generale archivi del Ministero assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

15-quinquies. Gli incarichi di collaborazione di cui al comma *15-quater* sono affidati, previa valutazione dei titoli, a soggetti in possesso, alternativamente, di uno dei titoli di cui al comma *15-bis*.

15-sextes. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, il Ministero della Cultura è autorizzato a coprire per l'anno 2021, nel rispetto dell'attuale dotazione organica nonché delle facoltà assunzionali e dei limiti previsti dalla normativa vigente, le carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorrimento delle proprie graduatorie di merito relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'Area II e all'Area III, posizione economica F1, assumendo in ordine di graduatoria i candidati attualmente collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie regionali nel limite del 20 per cento per ciascuno dei profili professionali per i quali originariamente furono indette le relative procedure interne.

15-septies. Il Ministero della cultura è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa per l'attuazione degli interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza fino al completamento del Piano e comunque fino al 31 dicembre 2026. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la società Ales Spa è qualificata di diritto centrale di committenza. Per le finalità di cui al primo periodo, alla società Ales Spa è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni, euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

15-*octies*. Agli oneri derivanti dai commi 15-*bis* e 15-*ter*, nel limite massimo di 11,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, il Ministero della cultura provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali. Agli oneri derivanti dai commi 15-*quater* e 15-*quinquies*, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. Agli oneri derivanti dagli inquadramenti di cui al comma 15-*sexies*, nel limite massimo di 1,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, il Ministero della cultura provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali. Agli oneri derivanti dal comma 15-*septies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

1.78

VITALI

Al comma 15, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo dopo le parole: «di cui all'articolo 19 commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165» inserire le seguenti: «e all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;*

b,) *al terzo periodo dopo le parole: «n. 165» inserire le seguenti: «e all'articolo 110 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».*

1.79

GRIMANI

Al comma 15, dopo le parole: «le percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» aggiungere le seguenti: «e all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.80

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 15, secondo periodo, dopo le parole: «Tali incarichi», inserire le seguenti: «, riservati ai laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche,».

1.81

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: «e limiti nelle facoltà assunzionali» con le seguenti: «a carico del PNRR e sono conferiti in deroga alle facoltà assunzionali ordinarie».

1.82

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 15 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo e al terzo periodo, sostituire le parole: «commi 5-bis e 6» con le seguenti: «comma 5-bis»;*

2) *dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Nel caso in cui non siano sufficienti le percentuali di cui al primo periodo, per la copertura delle posizioni dirigenziali si applica quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 3, comma 3 del presente decreto.».*

1.83

ANGRISANI, GRANATO

Al comma 15, sopprimere le parole: «e 6».

1.84

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 15, dopo le parole: «commi 5-bis» inserire le seguenti: «, secondo periodo».

1.85

MIRABELLI

Al comma 15, sostituire le parole: «commi 5-bis e 6» con le seguenti: «commi 5-bis, 6 e 6-quater».

1.86

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.87

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.88

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.89

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la copertura delle posizioni indicate al presente comma, una quota del 50 per cento è riservata ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 inquadrati nei profili dell'Area III della tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione previste dall'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.».

1.90

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 15 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la copertura delle posizioni indicate al presente comma è attribuito titolo di preferenza ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 inquadrati nei profili dell'Area III della tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione previste dall'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.».

1.91

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Le riserve di cui al comma 3 del presente articolo e di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, all'articolo 11, comma 5 e all'articolo 13, comma 4, costituiscono una riserva di posti ulteriore a quella già attribuita al personale a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.».

1.92

CANGINI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al fine di garantire all'Agenzia per la Coesione territoriale la piena operatività organizzativa e funzionale in relazione ai compiti connessi con l'attuazione degli interventi del Programma *Next Generation* EU e della programmazione cofinanziata dai Fondi Strutturali per il ciclo di programmazione 2021-2027, fino al 2027 gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica della medesima Agenzia possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai propri ruoli in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

1.93

TOFFANIN, VITALI, PAGANO

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. Al comma dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "fino a 10.000 abitanti", sono sostituite dalle seguenti: "fino a 15.000 abitanti"».

1.94

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 17, sopprimere le seguenti parole: «limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al collima 5, lettera a), necessari all'assistenza tecnica».

1.95

GRIMANI

Al comma 17, sopprimere le seguenti parole: «limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5, lettera a), necessari all'assistenza tecnica».

1.96

DE CARLO, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo il comma 17, è inserito il seguente:

«17-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto adottano, o nel caso, aggiornano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il previsto regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, svolge il ruolo di coordinamento per l'attuazione della presente disposizione.».

1.97

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 3-ter della legge 5 marzo 2020, n. 12, il comma 1 è soppresso.».

1.98

MANCA

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Con le medesime modalità di cui al comma 4, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ricorrendo ad assunzioni a tempo determinato, ovvero, per assunzioni a tempo indeterminato già autorizzate dal citato articolo 7, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al fine di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, di propria competenza.

17-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 17-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del set-

tore del turismo, l'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, attraverso procedure concorsuali da espletarsi nel rispetto dei principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, di cui 70 appartenenti al livello 2 (secondo) e 50 appartenenti al livello 3 (terzo) del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere. Il personale di cui al primo periodo è destinato a supportare le attività tecniche e amministrative correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Ministero del turismo. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate in apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT da stipulare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, all'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo".

17-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.566.458 euro per l'anno 2021, 3.759.500 per l'anno 2022 e 2.193.042 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189."».

1.99

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-bis. Con le medesime modalità di cui al comma 4, il Ministero del turismo può svolgere le procedure di cui all'articolo 7, comma 12, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ricorrendo ad assunzioni a tempo determinato, ovvero, per assunzioni a tempo indeterminato già autorizzate dal citato articolo 7, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al fine di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale occorrenti per garantire il funzio-

namento e il monitoraggio sulle misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, di propria competenza.

17-ter. Per le medesime finalità di cui al comma *17-bis* e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del turismo previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, essenziali per l'efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del settore del turismo, l'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo è autorizzata, in aggiunta alla dotazioni organica prevista dalla legislazione vigente e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2021, ad assumere, entro l'anno 2021, attraverso procedure concorsuali da espletarsi nel rispetto dei principi generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, di cui 70 appartenenti al livello 2 (secondo) e 50 appartenenti al livello 3 (terzo) del contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo - aziende alberghiere. Il personale di cui al primo periodo è destinato a supportare le attività tecniche e amministrative correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Ministero del turismo. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate in apposito protocollo d'intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo e l'ENIT da stipulare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, nell'articolo 7, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, le parole: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero del turismo".

17-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.566.458 euro per l'anno 2021, 3.759.500 per l'anno 2022 e 2.193.042 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

1.100

FERRARA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«*17-bis.* Al fine di assicurare piena efficacia alle misure del PNRR volte al rilancio del sistema economico italiano mediante il potenziamento del

supporto ai processi di internazionalizzazione, fino al 31 dicembre 2026, VI-CE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata a conferire incarichi dirigenziali in applicazione del comma 15, nonché a ricorrere alle modalità di cui ai commi da 5 a 10, per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato, in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica. Gli oneri derivanti dalle assunzioni di personale non dirigenziale di cui al primo periodo non eccedono una quota del due per cento delle risorse finanziarie destinate, a legislazione vigente, ai progetti promozionali.».

1.101

NUGNES

Dopo il comma 17 è inserito il seguente:

«17-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad ampliare la dotazione organica dell'Area promozione culturale di 50 unità di personale, con l'assunzione a tempo indeterminato di idonei mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi.».

1.102

GRANATO, ANGRISANI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 126, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: "2023", ovunque ricorra, con la seguente: "2022";

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il bando per il reclutamento di ottantasette ulteriori dirigenti tecnici di cui al primo periodo è pubblicato entro e non oltre il 31 agosto 2022."».

1.105

GRANATO, ANGRISANI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Entro e non oltre il 31 agosto 2021 il Ministero dell'istruzione bandisce il concorso per cinquantanove dirigenti tecnici, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 126.».

1.103

DE BONIS

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di garantire l'attuazione del PNRR presso gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti e sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo nella prima fascia professionale, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è disposta, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, l'immediata iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dei vincitori e idonei secondo la graduatoria approvata al termine della fase concorsuale del corso-concorso Co.A.6 bandito con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre 2018 nonché gli idonei del terzo, quarto e quinto corso-concorso Co.A. È fatto obbligo ai Segretari comunali iscritti nella fascia professionale iniziale, di frequentare il corso di formazione di n. 6 mesi di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e di 2 mesi in affiancamento ad un *tutor* esterno, già Segretario Comunale in servizio. Al fine di agevolare l'immissione in servizio dei Segretari Comunali negli Enti di classe IV e III, il Ministero dell'interno si fa carico di una somma pari al 20 per cento del costo complessivo lordo riconosciuto al Segretario Comunale per la classe demografica di appartenenza. È altresì disposta l'immediata indizione del settimo corso concorso CoA7 per ulteriori 291 Segretari comunali e provinciali da svolgersi secondo le modalità di cui all'articolo 16-bis del citato decreto-legge n. 162 del 2019. I segretari comunali iscritti nella prima fascia professionale C, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 465 del 1997 prestano servizio presso sedi di segreteria, in forma singola o associata che, complessivamente, non superino i 5000 abitanti.».

1.104

DE BONIS

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di garantire l'attuazione del PNRR presso gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5000 abitanti e sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo nella prima fascia professionale, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, è disposta, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, l'immediata iscrizione all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dei vincitori e idonei secondo la graduatoria approvata al termine della fase concorsuale del corso-concorso Co.A.6 bandito con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre 2018, nonché gli idonei del terzo, quarto e quinto corso-concorso Co.A. È fatto obbligo ai Segretari comunali iscritti nella fascia professionale iniziale, di frequentare il corso di formazione di n. 6 mesi di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e di 2 mesi in affiancamento ad un *tutor* esterno, già Segretario Comunale in servizio. È altresì disposta l'immediata indizione del settimo corso concorso CoA7 per ulteriori 291 Segretari comunali e provinciali da svolgersi secondo le modalità di cui all'articolo 16-bis del citato decreto-legge n. 162 del 2019. I segretari comunali iscritti nella prima fascia professionale C, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 465 del 1997 prestano servizio presi, sedi di segreteria, in forma singola o associata che, complessivamente, non superino i 5000 abitanti.».

1.0.1

PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Titolo abilitante all'insegnamento)

1. Costituisce titolo abilitante all'insegnamento il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, ovvero diploma di II livello dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ovvero titolo equipollente o equiparato;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o *extra*-curricolare nelle discipline di cui all'articolo 5, comma lettera *b)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

1.0.2

TURCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di pubblica amministrazione)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "comma 1" sono inserite le seguenti: "e comma 10-*bis*";

b) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni normative a carico dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo ove previsto espressamente."».

1.0.3

FAZZONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "comma 1", aggiungere le seguenti: "e comma 10-bis";

b) al comma 2-bis, dopo le parole: "finanza pubblica.", aggiungere il seguente periodo: "Ogni altra disposizione rivolta ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non trova applicazione agli ordini, ai collegi professionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico finanziario salvo che la legge non lo preveda espressamente."».

Art. 2

2.1

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997» con le seguenti: «Conferenza unificata» e dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».

2.2

VITALI

Al comma 2, primo periodo apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997» *con le seguenti:* «Conferenza unificata»;

b) *dopo le parole:* «pubbliche amministrazioni» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».

2.3

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997» *con le seguenti:* «Conferenza unificata» *e dopo le parole:* «pubbliche amministrazioni» *inserire le seguenti:* «di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».

2.4

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire dalle parole: «di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997,» *fino a:* «studenti universitari», *con le seguenti:* «le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari.».

2.5

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 1, sostituire le parole: «è consentita l'attivazione di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni» *con le seguenti:* «le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di

formazione e lavoro» e sostituire le parole: «di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,» con le seguenti: «disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro».

2.6

CUCCA, GRIMANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «è consentita l'attivazione di specifici progetti di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni» *con le seguenti:* «le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro»;

b) *sostituire le parole:* «di cui agli articoli 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015» *con le seguenti:* «disciplinati dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro».

2.7

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studenti universitari», *aggiungere in fine le seguenti:* «e neolaureati da non oltre dodici mesi.».

2.8

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studenti universitari», *aggiungere in fine le seguenti:* «e neolaureati da non oltre sei mesi.».

2.9

TONINELLI, MANTOVANI, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «con una dotazione di euro 700.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa.» *con le seguenti:* «con una dotazione di euro

1.700.000 per l'anno 2021 e di euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2022 che costituisce limite di spesa.»;

2) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede:

1) per una quota pari a euro 700.000 per l'anno 2021 e a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

2) per una quota pari a i milione di euro per l'anno 2021 e per una quota pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.1

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga del regime transitorio in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria)

1. All'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n.107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.130, le parole: "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2022"».

Art. 3

3.1

CUCCA, GRIMANI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire il capoverso: «1-bis» con il seguente: «1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva può individuare, una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali, e ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti nell'area di appartenenza, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente.»;*

b) *al comma 2, sopprimere, in fine, le parole: «e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità».*

3.2

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 1, capoverso «1-bis» sostituire le parole: «con esclusione dei dirigenti» con le seguenti: «con esclusione del personale delle aree dirigenziali».

3.3

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ad esclusione del Comparto delle Funzioni locali, la contrattazione collettiva individua, una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione».

3.4

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ad esclusione del Comparto delle Funzioni locali, la contrattazione collettiva individua, una ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione».

3.5

FLORIS, TOFFANIN, VITALI

Al comma 1, al capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo la parola: «individua» è sostituita con le seguenti: «può individuare»;*

b) *al terzo periodo le parole: «secondo i principi di selettività» sono sostituite dalle seguenti: «con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva»;*

c) *al terzo periodo dopo le parole: «culturali e professionali» sono aggiunte le seguenti: «e dell'esperienza maturata e secondo i principi di selettività, in funzione»;*

d) *al quarto periodo:*

1) *dopo le parole: «possessione di titoli» sono aggiunte le seguenti: «o competenze»;*

2) *la parola: «e» è sostituita dalla seguente: «ovvero»;*

3) *le parole: «per l'accesso all'area» sono sostituite dalle seguenti: «nell'area di appartenenza»;*

e) *è aggiunto infine il seguente periodo: «In sede di revisione degli ordinamenti professionali i contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, sulla base di requisiti di esperienza e professiona-*

lità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno».

3.6

PITTELLA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «individua,» con le seguenti: «, a decorrere dai contratti 2019/2021, istituisce»;*

b) *dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In sede di prima applicazione sono previste le modalità di inquadramento del personale già in servizio.»;*

c) *dopo le parole: «in funzione» inserire le seguenti: «dell'esperienza professionale acquisita,».*

3.7

PUGLIA, GAUDIANO

Al comma 1, capoverso «1-bis», secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, tra cui rientrano i dipendenti assunti mediante procedure selettive finalizzate al reclutamento di figure altamente qualificate o specializzate e il personale assunto a tempo indeterminato che abbia ricoperto ruoli di responsabilità organizzativa o dirigenziale all'interno di uffici della pubblica amministrazione».

3.8

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, capoverso «1-bis», al terzo periodo dopo le parole: «e dei risultati conseguiti» inserire le seguenti: «sulla base i criteri e requisiti definiti in sede di contrattazione collettiva che valorizzino altresì l'esperienza professionale e le competenze maturate».

3.9

TOFFANIN, VITALI, PAGANO

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire il quarto periodo con il seguente: «Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra aree e, negli enti locali, qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa, definita in sede di contrattazione collettiva, che tenga conto dell'esperienza acquisita anche ai fini del superamento del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area, della valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, dell'assenza di provvedimenti disciplinari, del possesso di titoli professionali e di studio posseduti alla data di riferimento della procedura, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti».

3.10

TOFFANIN, VITALI, PAGANO

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire il quarto periodo con il seguente: «Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa, definita in sede di contrattazione collettiva, che tenga conto dell'esperienza acquisita anche ai fini del superamento del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area, della valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, dell'assenza di provvedimenti disciplinari, del possesso di titoli professionali e di studio posseduti alla data di riferimento della procedura, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti».

3.11

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire il quarto periodo con il seguente: «Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa, definita in sede di contrattazione collettiva, che tenga conto dell'esperienza acquisita anche ai fini del superamento del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area, della valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, dell'assenza di provvedimenti disciplinari, del possesso di titoli professionali e di studio posseduti alla data

di riferimento della procedura, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti».

3.12

NUGNES

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: « procedura comparativa basata sulla»sostituire con le seguenti: «concorso pubblico e sulla base della».

3.13

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area» inserire le seguenti: «dall'esterno».

3.14

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «previsti per l'accesso all'area» aggiungere: «dall'esterno,».

3.15

SANTANGELO, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, TONINELLI

Al comma 1, capoverso «1-bis», quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti».

3.16

SANTANGELO, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, TONINELLI

Al comma 1, capoverso quarto periodo, sostituire le parole: «nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti» con le seguenti: «nonché sugli incarichi rivestiti».

3.17

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «Il presente comma non si applica al personale del Comparto delle Funzioni Locali.».

3.18

GRIMANI

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale del Comparto delle Funzioni Locali.».

3.19

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «Il presente comma non si applica al personale del Comparto delle Funzioni Locali.».

3.20

SUDANO, GRIMANI, FARAONE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Nelle Regioni a statuto speciale le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 292 a 296 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trovano applicazione ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, secondo le disposizioni della relativa legislazione re-

gionale e previa trasformazione dei rapporti di utilizzazione in attività socialmente utili in essere in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

1-*ter*. Per i soggetti di cui al comma precedente il servizio già prestato in attività socialmente utili è computato per le finalità di cui al comma 292 legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1-*quater*. Per le finalità di cui ai precedenti commi, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, è istituito, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 1-*bis* e 1-*ter* del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, un tavolo tecnico per l'individuazione delle soluzioni occorrenti alla trasformazione e stabilizzazione dei rapporti e delle modalità di copertura pluriennale degli oneri relativi.».

3.21

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il comma 15 è abrogato.».

3.22

PITTELLA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità definiti nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e in contrattazione integrativa, nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità, e in quelle rinvenibili nella disponibilità delle Amministrazioni e degli Enti già stanziati per tali finalità.».

3.23

STABILE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2021.».

3.24

FLORIS, TOFFANIN, VITALI

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità».

3.25

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 2, sostituire le parole: «nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità» con le seguenti: «nel rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti e delle amministrazioni».

3.26

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 2, alla fine aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sostituire le parole: "per i comuni privi di posizioni dirigenziali" con le seguenti: "per gli enti locali"».

3.27

GRIMANI

Al comma 2 inserire, infine, il seguente periodo: «All'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito con mo-

dificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: "per i comuni privi di posizioni dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "per gli enti locali».

3.28

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, come convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sostituire le parole: "per i comuni privi di posizioni dirigenziali" con le seguenti: "per gli enti locali"».

3.29

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali».

3.30

VITALI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali».

3.31

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali».

3.32

GRIMANI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali».

3.33

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali».

3.34

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 3, sostituire il capoverso: «1-bis.» con il seguente:

«1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza l'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, avviene con prova scritta su materie professionali, prova pratica-situazionale e colloquio tecnico, da svolgersi anche con l'ausilio di strumentazione informatica; i bandi ne definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.».

3.35

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 3, capoverso «1-bis.», dopo le parole: «i bandi» inserire le seguenti: «, nel rispetto del principio della parità di genere nell'accesso alla dirigenza,».

3.36

DAL MAS, MODENA, PAGANO, VITALI

Al comma 3, al capoverso «1-bis.» aggiungere in fine il seguente periodo:
«Una quota non superiore al 20 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

3.37

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 3, capoverso «1-bis.», aggiungere infine il seguente periodo:
«Al personale dipendente delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto è attribuito titolo di preferenza.».

3.38

GAUDIANO

Al comma 3, sostituire il capoverso «1-ter.», con il seguente:

«1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata, da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale oppure, in assenza di tale requisito, sia in possesso del titolo di dottore di ricerca. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione che tengano conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. A tal fine, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e *standard* riconosciuti. A que-

sto scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione delle suddette dimensioni di competenza, senza maggiori oneri.».

3.39

PUGLIA, GAUDIANO

Al comma 3, capoverso «1-ter.», sostituire il primo periodo con il seguente: «Fatta salva la percentuale non superiore al 60 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, i posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate sono riservati al personale in servizio a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale.».

3.40

NUGNES

Al comma 3, capoverso «1-ter.», sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

3.41

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 3, capoverso «1-ter.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire la parola: «superiore» con la seguente: «inferiore»;*

b) *al secondo periodo, sostituire la parola: «comparative» con le seguenti: «per titoli, comparazione ed esami»;*

c) *al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di esclusivo carattere esperenziale».*

3.42

NUGNES

Al comma 3, capoverso comma «1-ter.», sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «20 per cento».

3.43

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 3, capoverso «1-ter.», dopo le parole: «personale in servizio a tempo indeterminato,» inserire le seguenti: «presso l'amministrazione medesima.».

3.44

SANTANGELO, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, TONINELLI

Al comma 3, capoverso «1-ter.», terzo periodo, sostituire le parole: «prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale» con le seguenti: «prove scritte e orali di carattere teorico-pratico».

3.45

VITALI, PAGANO, SCHIFANI

Al comma 3, capoverso «1-ter», dopo le parole: «senza maggiori oneri.», aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti di cui al comma 2 e 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125».

3.46

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b), con la seguente:

"che una percentuale non inferire al 50 per cento dei posti che sia riservata al personale a tempo indeterminato delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

b) alla lettera c), abrogare le parole: "nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva"».

3.47

PUGLIA, GAUDIANO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nelle more dell'istituzione dell'area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione di cui al secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'interno riserva una quota pari al 20 per cento dei posti disponibili, nell'ambito delle facoltà assunzionali autorizzate per il concorso per l'accesso alla carriera prefettizia, esclusivamente ai dipendenti dell'amministrazione civile dell'interno assunti attraverso procedure selettive finalizzate al reclutamento di personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico.».

3.48

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: «professionisti» con la parola: «soggetti».

3.49

COLLINA

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «professionisti» con la seguente: «soggetti».

3.50

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "a tempo indeterminato" sono soppresse».

3.51

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. 1. Le disposizioni all'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono abrogate. Conseguentemente, l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge del 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è abrogato».

3.52

ALESSANDRINI, SAPONARA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti da Stato, regioni, comuni e dai loro enti strumentali, a tutti i soggetti con DSA è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, analogamente a quanto disposto dall'articolo 5, commi 2, lettera b), e 4, della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tali misure devono essere esplicitamente previste nei relativi bandi di concorso. La mancata adozione

delle misure di cui al presente comma comporta la nullità dei concorsi pubblici. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma».

3.53

RIVOLTA, AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 8, dell'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo), le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite con: "fino al 31.12.2024"».

3.54

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione. A tal fine, la Scuola nazionale dell'amministrazione elabora apposite linee guida d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

3.55

ANGRISANI, GRANATO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 19, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165, dopo la parola: "Amministrazione,", inserire le seguenti: "né attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti,"».

3.56

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 5-septies dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come modificato dall'articolo 14-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato».

3.57

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, CALDEROLI, GRASSI

Sopprimere il comma 7.

3.58

PIARULLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 3o del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) le parole: "previo assenso dell'amministrazione di appartenenza" sono soppresse;

b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre an-

ni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.";

2) al comma *2-bis* è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non si tiene conto di quanto disposto dal comma *1-ter* dell'articolo 3"».

3.59

TOFFANIN, VITALI

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

3.60

CUCCA, GRIMANI

Al comma 7, sostituire la lettera b), con la seguente:

«*b*) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili ovvero di personale assunto da meno di tre anni. Qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente l'amministrazione può differire il passaggio diretto del dipendente fino a un massimo di centottanta giorni. È fatta salva la possibilità di differire, per diverse motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Al personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia."».

3.61

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 7, lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo dopo le parole: «motivatamente infungibili», sono aggiunte le seguenti: «ovvero»;*

b) *al primo periodo le parole: «o qualora», sono sostituite dalle seguenti: «. Qualora»;*

c) *al primo periodo dopo le parole: «quella del richiedente», sono aggiunte le seguenti: «l'amministrazione può differire il passaggio diretto del dipendente fino a un massimo di centottanta giorni».*

3.62

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 7, lettera b), dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «Al fine di evitare il depauperamento dei propri organici, gli enti locali sono autorizzati a bandire concorsi per qualifiche analoghe al personale che ha chiesto il passaggio ad altra amministrazione. Il trasferimento del personale è disposto solo contestualmente all'assunzione o presa in servizio dei vincitori del concorso di cui al periodo precedente».

3.63

CASTELLONE

Al comma 7, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.».

3.64

STABILE

Al comma 7, lettera b), sopprimere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e

degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.».

3.65

BOLDRINI

Al comma 7, lettera b), capoverso, sopprimere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.».

3.66

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 7, dopo le parole: «enti del servizio sanitario nazionale» inserire le seguenti: «e degli enti locali».

3.67

VITALI

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «enti del servizio sanitario nazionale», inserire le seguenti: «e degli enti locali».

3.68

GRIMANI

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «enti del servizio sanitario nazionale» inserire le seguenti: «e degli enti locali».

3.69

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «enti del servizio sanitario nazionale» inserire le seguenti: «e degli enti locali».

3.70

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 7, lettera b), al terzo periodo, dopo le parole: «degli enti del servizio sanitario nazionale» inserire le seguenti: «e dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti,».

3.71

BOLDRINI

Al comma 7, lettera b), capoverso, terzo periodo, sopprimere le parole: «, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» e aggiungere il seguente periodo: «Per il personale del SSN il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, qualora non sia concesso entro 10 giorni dalla richiesta, è sostituito dal preavviso di un mese e nel caso in cui il nulla osta sia concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi.».

3.72

MANCA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche al personale di molo proveniente dalle Autorità Amministrative Indipendenti inclusi gli enti di cui all'articolo 11-ter del decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 76 del 28 maggio 2021, a qualsiasi titolo in servizio presso una Amministrazione di cui all'articolo 1 comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine il personale di cui al primo periodo può optare a domanda da formulare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso dell'Amministrazione di destinazione, per la permanenza presso quest'ultima nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie. La Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimen-

to della funzione pubblica acquisisce entro il 30 novembre 2021 da ciascuna Amministrazione l'elenco del personale interessato alla mobilità e provvede a favorirne il trasferimento con contestuale riallocazione delle relative risorse. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 dicembre 2021 si provvede all'assegnazione del personale presso le amministrazioni interessate con inquadramento, ove necessario, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con il medesimo decreto che, fermo restando il divieto che il personale appartenente alle aree funzionali non può, in ogni caso, accedere alla carriera di ruolo dirigenziale, tiene conto del trattamento economico complessivamente a carico delle finanze pubbliche percepito dal dipendente e delle funzioni espletate, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'amministrazione di destinazione. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione. Resta fermo che qualora il trattamento economico complessivamente spettante al personale di cui al presente comma presso l'Amministrazione di provenienza sia superiore, il trasferimento è determinato in misura corrispondente al trattamento corrisposto dall'Amministrazione di provenienza. Al personale di cui al primo periodo si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi da 1 a 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.».

3.73

PAPATHEU, VITALI, PAGANO, SCHIFANI

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Per rispondere ad esigenze di carattere straordinario derivanti dalla necessità di far fronte agli impegni assunti nel Programma nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa ridefinizione delle rispettive dotazioni organiche, destinano, sino al 31 dicembre 2026, il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai componenti delle strutture di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, esterni all'amministrazione pubblica, che siano stati individuati mediante procedure selettive, previa trasformazione a tempo indeterminato dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente norma. All'attuazione della norma si provvede a valere dei relativi capitoli di competenza già esistenti.».

3.74

MANCA, PARRINI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le amministrazioni interessate dal passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 7, lettera *b*), del presente articolo, possono assumere personale per ricoprire le posizioni resisi vacanti a seguito del suddetto passaggio diretto, in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.».

3.75

MINUTO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2-bis è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per tale fattispecie non si tiene conto di quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 3 del presente decreto legislativo;"».

3.76

VITALI, PAGANO, SCHIFANI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 249, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le modalità di presentazione della domanda di partecipazione di cui al comma 4 dell'articolo 247 si applicano anche alle procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni."».

3.77

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le amministrazioni pubbliche di cui al predetto articolo, negli anni 2022 e 2023, prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno trentasei mesi presso le medesime amministrazioni».

3.78

CASTELLONE

Al comma 8, lettera a), capoverso «e-ter)», sopprimere le seguenti parole: «di alta specializzazione».

3.79

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 8, lettera a), capoverso «e-ter)», ovunque ricorra, dopo le parole: «dottore di ricerca» inserire le seguenti: «o master universitario di secondo livello».

3.80

CASTELLONE

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: «il comma 3-quater è abrogato» con le seguenti: «il comma 3-quater è sostituito dal seguente:

"3-quater. Al titolo di dottore di ricerca di cui alla lettera e-ter) del comma 3 è riconosciuto un punteggio aggiuntivo, comunque non inferiore:

a) al doppio di quello riconosciuto al possesso di ulteriori titoli di laurea o laurea magistrale;

b) al triplo di quello riconosciuto al possesso di master universitari o di altri titoli post lauream di durata annuale."».

3.81

ROSSOMANDO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'area dell'elevate professionalità di cui al comma 1 confluisce, in un ruolo ad esaurimento, il personale non dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, appartenente alla ex carriera direttiva di ragioneria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, Tab. I°. Al suddetto personale è attribuito il trattamento economico, già previsto dal combinato disposto dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e dell'articolo 43, della legge 1° aprile 1981, n. 121, pari al trattamento economico del Vice Questore Aggiunto più 23 anni della Polizia di Stato, con l'indennità pensionabile ridotta del 50 per cento. Con successivo decreto del Ministro dell'interno saranno regolate le funzioni del ruolo ad esaurimento, anche ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Al personale del costituendo molo ad esaurimento sarà riservata, prioritariamente, la quota del 30 per cento di accesso alla dirigenza contrattualizzata dell'Amministrazione civile dell'interno di cui al comma 3. Ai relativi maggiori oneri, pari a 8.429.678 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.».

3.82

RAMPI

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. Le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono attivare, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i corsi di dottorato alla ricerca di cui al comma 5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.».

3.83

AUGUSSORI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO, CALDEROLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: ", previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133", sono soppresse».

3.84

RIVOLTA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 74, comma 1, del decreto Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo le parole: "con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione.", aggiungere le seguenti: "Dopo 30 giorni, se non interviene una risposta da parte del Ministero medesimo, il riconoscimento si intende conseguito.".

10-ter. Il Ministero dell'istruzione di concerto con il Ministero dell'università, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad avviare un processo di semplificazione dell'*iter* per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, definendo un elenco di atenei internazio-

nali di eccellenza mondiale, per i quali si stabilisce l'equipollenza automatica del titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica.».

3.85

RIZZOTTI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) dopo il comma 7-*quinqüies*, è aggiunto il seguente:

"7-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*quinqüies* del presente articolo si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251. La commissione di cui alla lettera a) del comma 7-*bis* è composta da tre direttori di struttura complessa appartenenti alla medesima professione oggetto dell'avviso pubblico. A tal fine viene predisposto un elenco nazionale dei direttori di struttura complessa suddiviso per professione ad integrazione di quello indicato nella medesima lettera a). Per tutte le altre modalità di svolgimento della selezione si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7-*bis* a 7-*quinqüies* del presente articolo.";

2) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 con l'eccezione del comma 7. Alla dirigenza indicata nel presente comma si accede con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.";

b) dopo l'articolo 15-*quaterdecies*, è aggiunto il seguente:

"Art. 15-*quindécies*.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 15-*ter*, 15-*quinqüies*, 15-*septies*, 15-*nonies*, 15-*undécies*, 15-*terdecies* del presente decreto si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251."».

3.86

CASTELLONE

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono attivare i corsi di dottorato di ricerca di cui al comma 5 della medesima legge. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca definisce, con proprio decreto, le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi.

10-ter. Il Governo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua il regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, per conformarlo alle disposizioni del comma io-bis del presente articolo.

10-quater. A decorrere dall'anno 2022 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui da destinare a procedure di selezione comparativa a evidenza pubblica per dottorati di ricerca riservate alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I fondi di cui al periodo precedente sono ripartiti, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le università in base al numero degli iscritti ai corsi di laurea.

10-quinqies. Agli oneri derivanti dal comma 10-quater, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

3.87

PUGLIA, GAUDIANO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nel concorso si adottano le medesime quote di riserva stabilite dal comma 1-ter dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per il personale interno assunto a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di

studio di cui al comma 2 e che abbia maturato almeno due anni di servizio nell'area apicale."».

3.88

PUGLIA, GAUDIANO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "trenta per cento";

b) dopo le parole: "è riservato" è inserita la seguente: "esclusivamente";

c) le parole: "nell'area funzionale C" sono sostituite dalle seguenti: "nell'area apicale";

d) il secondo periodo è soppresso.».

3.89

GRANATO, ANGRISANI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Al fine di assicurare nelle istituzioni scolastiche i principi di buon andamento, trasparenza e contrasto alla corruzione, i dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali competenti assicurano il rispetto del principio di rotazione triennale degli incarichi dei dirigenti scolastici"».

3.90

BOLDRINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresì prestare la loro collaborazione volontaria agli enti e alle associazioni che, senza scopo

di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al secondo periodo sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca"».

3.91

NANNICINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "impegnati all'estero" sono inserite le seguenti: "ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, ancorché ubicati sul territorio italiano," e dopo la parola: "estere" sono inserite le seguenti: "sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN,"».

3.92

RICHETTI, CUCCA

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-bis. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera *d*) è soppressa.».

3.93

MANCA

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 2, comma 186, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "100.000" sono sostituite dalle seguenti: "50.000"».

3.94

DI PIAZZA

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione del personale con qualifica dirigenziale del SSN."».

3.95

PITTELLA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'articolo 52-*quater*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei moli dell'Autorità nazionale anticorruzione";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", ad eccezione del quarto periodo per la cui attuazione l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio".

10-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 52-*quater*, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come inserito dal comma 10-bis, sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decorrenza dal 1° gennaio 2020».

3.96

SACCONE

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 52-*quater* del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge n. 96 del 2017, così come modificato dall'articolo 1, comma

298, lettera *a*), *b*) e *c*), legge n. 205 del 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Autorità garante della concorrenza e del mercato" è aggiunto il seguente periodo: "sulla scorta della equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito. La predetta equiparazione, sia con riferimento al trattamento economico in servizio che previdenziale, produce effetti avendo riguardo alle anzianità di servizio maturate a seguito del nuovo inquadramento nei moli dell'Autorità nazionale anticorruzione, da definire entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con decorrenza 1.1.2020.";

b) dopo le parole: "finanza pubblica" è aggiunto il seguente periodo: "Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità provvede a valere sulle risorse disponibili del proprio bilancio"».

3.97

DAMIANI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2026, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale anche con funzioni di responsabilità e P.O. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, posseda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali e/o di evidenza pubblica anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera *a*) che procede All'assunzione, almeno cinque anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni"».

3.100

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio delle Università, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e nel rispetto autonomia e della sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, non trova applicazione l'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Al fine di rendere maggiormente flessibile l'utilizzo dei fondi del salario accessorio, al personale contrattualizzato delle università si applica quanto previsto dall'articolo 74, comma 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

3.103

ANASTASI

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni". All'onere derivante dall'attuazione del periodo precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.104

PAGANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Al comma 1 dell'articolo 24-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: "le somme corrisposte al personale medico convenzionato addetto al servizio di emergenza-urgenza" sono aggiunte le seguenti: "e di continuità assistenziale".».

3.105

CASTELLONE, DE LUCIA, MONTEVECCHI

Dopo il comma 10, aggiungere in fine il seguente:

«10-bis. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con legge 28 maggio 2021, n. 76, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", e del personale degli Enti pubblici di ricerca con il profilo ricercatore, tecnologo e collaboratore tecnico enti di ricerca."».

3.106

CASTELLONE, DE LUCIA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) inquadrato nel ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, può optare, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'applicazione del contratto nazionale degli Enti pubblici di ricerca (EPR), transitando nei moli dei ricercatori e tecnologi, terzo livello, secondo la tabella di equiparazione approvata in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa adottata ai sensi degli articoli 40 e 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 21.933,1 euro per l'anno 2021 e a 43.866,20 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come incrementato ai sensi dell'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

3.107

BOLDRINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione socio-sanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosa-

nitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla suddetta legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.108

BOLDRINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'impiego delle risorse professionali, le aziende sanitarie che hanno istituito il servizio sociale professionale di cui all'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, possono assumere il dirigente assistente sociale del suddetto servizio a tempo indeterminato avvalendosi della procedura concorsuale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.».

3.0.1

GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è sempre riconosciuto, a decorrere dal primo scatto di anzianità nella nuova qualifica o ruolo, la metà dell'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di provenienza alla data dell'assunzione in servizio nel nuovo ruolo o qualifica presso l'amministrazione di destinazione. Il riconoscimento del trattamen-

to economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione. Alla determinazione dell'assegno personale, non riassorbibile, concorre l'intero trattamento economico risultante dall'ultimo stipendio percepito presso una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 235 prima dell'assunzione in servizio nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica, con esclusione della sola retribuzione di risultato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.2

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023."».

3.0.3

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023"».

3.0.4

GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'articolo 4, comma 1-*bis*, del

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano felini gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia riprogrammazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni.».

3.0.5

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione)

1. Gli enti locali possono organizzare e gestire in forma aggregata, anche in assenza di un fabbisogno di personale, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, per vari profili professionali e categorie compresa la dirigenza.

2. I rapporti tra gli enti e le modalità di gestione delle selezioni sono disciplinati in appositi accordi.

3. Gli enti aderenti attingono agli elenchi di idonei ogni qualvolta si verifichi la necessità di procedere all'assunzione di personale in base ai documenti programmatici definiti dal singolo ente.

4. Il singolo ente interessato all'assunzione prima di procedere, deve avviare un interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi per verificarne la disponibilità all'assunzione. In presenza di più soggetti interessati all'assunzione l'ente procede ad effettuare una prova selettiva scritta o orale diretta a formulare una graduatoria di merito da cui attingere per la copertura del posto disponibile.

5. Gli elenchi di idonei di cui al comma 1 una volta costituiti sono soggetti ad aggiornamento continuo, almeno una volta all'anno, al fine di mettere a disposizione degli enti aderenti un numero adeguato di candidati per l'assunzione in servizio. I soggetti selezionati restano iscritti negli elenchi degli idonei sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato o comunque per un massimo di tre anni.

6. Gli adempimenti relativi alle selezioni uniche per la formazione degli elenchi di idonei possono essere gestite congiuntamente dagli enti, costituendo a tal fine uffici dedicati alla gestione delle procedure, o essere esternalizzati.».

3.0.6

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono abrogati i periodi 4, 5, 6, 7, 8 e 9: "Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

3.0.7

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, è abrogato il quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono periodo.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpretano nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

3.0.8

GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono abrogati i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizie Locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse fina-

lità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" sono interpretate nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."».

3.0.9

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono abrogati i periodi 4, 5, 6, 7, 8 e 9: "Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubbli-

ca ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) i commi 557, 557-ter, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi

educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia"».

3.0.10

GRIMANI, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Assunzione personale enti locali in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato)

1. Al fine di migliorare efficienza, qualità e concretezza del funzionamento degli uffici e dei servizi, gli enti locali che abbiano espletato e concluso, con la pubblicazione della graduatoria definitiva, le procedure concorsuali per la copertura di posti di categoria D, sono autorizzati ad assumere i vincitori anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113».

3.0.11

VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Potenziamento degli uffici tecnici dei Comuni per i procedimenti Eco-bonus)

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

a) le parole: "e a tempo parziale" sono sostituite dalle seguenti: ", anche a tempo parziale,";

b) le parole: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le relative spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al com-

ma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

2. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

3. Agli oneri derivanti dal secondo comma si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

3.0.12

GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Potenziamento degli uffici tecnici dei Comuni per i procedimenti Eco-bonus)

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e a tempo parziale" sono sostituite dalle seguenti: ", anche a tempo parziale,";

b) le parole: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, c le relative spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

2. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

3. Agli oneri derivanti dal secondo comma del presente articolo, quantificati in 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.13

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Potenziamento degli uffici tecnici dei Comuni per i procedimenti Eco-bonus)

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

a) le parole: "e a tempo parziale" sono sostituite dalle seguenti: ", anche a tempo parziale,";

b) le parole: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le relative spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

2. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"».

3.0.102

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, ERRANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Potenziamento degli uffici tecnici dei Comuni per i procedimenti Eco-bonus)

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: "e a tempo parziale" sono sostituite dalle seguenti: ", anche a tempo parziale,";

b) le parole: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono

sostituite dalle seguenti: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le relative spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

2. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"».

3.0.14

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Potenziamento degli uffici tecnici dei Comuni per i procedimenti Eco-bonus)

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

a) le parole: "e a tempo parziale" sono sostituite dalle seguenti: ", anche a tempo parziale,";

b) le parole: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le relative spese non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui al comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".

2. All'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"».

3.0.15

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

1. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il periodo di dodici mesi può essere prorogato fino alla nomina del segretario titolare"».

3.0.16

GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

1. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il periodo di dodici mesi può essere prorogato fino alla nomina del segretario titolare"».

3.0.101

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

«All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il periodo di dodici mesi può essere prorogato fino alla nomina del segretario titolare"».

3.0.17

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

1. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il periodo di dodici mesi può essere prorogato fino alla nomina del segretario titolare"».

3.0.18

VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.3-bis.

(Disposizioni in materia di vicesegretari comunali)

1. All'articolo 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il periodo di dodici mesi può essere prorogato al massimo per ulteriori dodici mesi"».

3.0.19

AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci)

1. In considerazione dell'importanza delle finzioni e delle responsabilità dei sindaci, conseguenti al coinvolgimento delle amministrazioni comu-

nali nell'attuazione dei progetti connessi alla realizzazione del Piano di ripresa e resilienza, all'articolo 82, il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

«8-*bis*. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci è parametrata al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate, secondo le seguenti percentuali:

a) in misura pari al 75 per cento per i sindaci delle città metropolitane;

b) in misura pari al 60 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) in misura pari al 50 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e fino a 250.000 abitanti;

d) in misura pari al 40 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;

e) in misura pari al 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti;

f) in misura pari al 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti,

g) in misura pari al 25 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti;

h) in misura pari al 20 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti;

i) in misura pari al 15 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti".

2. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione delle indennità come ridefinite al comma 1, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 5,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.0.20

FARAONE, SUDANO, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Stabilizzazione personale precario in servizio presso enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale sul territorio della Regione Sicilia)

1. Gli enti locali della Regione Sicilia che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del TUEL o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8 lettera g) del decreto legislativo n. 267 del 2000, la cui dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259, comma 6, del TUEL risulti priva o insufficiente di posti utili alla stabilizzazione del personale precario, in atto in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono comunque procedere, limitatamente all'anno 2021, all'assunzione a tempo indeterminato secondo quanto previsto dall'articolo 259, comma 10, del TUEL.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è demandato alla Regione Siciliana l'atto non nativo volto a regolamentare l'istituzione di posti aggiuntivi anche in deroga ai limiti numerici della dotazione organica prevista dal decreto del Ministero dell'Interno adottato ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del TUEL.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

3.0.21

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Spese di personale eterofinanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

3.0.22

VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Spese di personale eterofinanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai

fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

3.0.23

GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Spese di personale eterofinanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

3.0.24

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Spese di personale eterofinanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti

entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

3.0.25

GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.

(Piano per le assunzioni di personale delle Forze di polizia)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nell'ambito del Corpo di polizia penitenziaria è istituito il ruolo tecnico degli psicologi.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. La dotazione organica del ruolo tecnico degli psicologi è determinata nel numero di 30 unità».

2. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria, con almeno 5 anni di servizio, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel profilo professionale del Funzionario Giuridico Pedagogico - Comparto Funzioni Centrali Area III, già in possesso di laurea in psicologia, di abilitazione alla professione ed iscrizione all'albo professionale degli psicologi, è inquadrato, a domanda, entro trenta giorni della medesima data, nelle qualifiche del ruolo tecnico di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. L'immissione in servizio dei tecnici psicologi presso le sedi provveditoriali e del DAP è subordinata all'espletamento di un percorso di formazione erogato dalla Scuola Superiore di Esecuzione Penale del DAP.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1,35 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.26

PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Adeguamento del trattamento economico e giuridico spettante al personale della carriera dirigenziale penitenziaria)

1. Al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità che ha maturato ventitré anni di servizio effettivo a decorrere dalla data di assunzione in servizio nella *ex* carriera direttiva ed al quale già si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente, nelle more della stipula del primo Accordo Negoziato di categoria, è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento giuridico ed economico del personale dirigente della Polizia di Stato, che riveste la qualifica di dirigente superiore.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 3.194.279,38 per l'anno 2021, in euro 3.134.461,42 per l'anno 2022, in euro 3.026.789,08 per l'anno 2023, in euro 2.871.262,37 per l'anno 2024, in euro 2.811.444,40 per l'anno 2025, in euro 2.643.954,10 per l'anno 2026, in euro 2.344.864,27 per l'anno 2027, in euro 2.093.628,81 per l'anno 2028, in euro 1.842.393,35 per l'anno 2029, in euro 1.543.303,52 per l'anno 2030 si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già assegnati al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e nel Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia sui competenti capitoli di spesa.».

3.0.27

PIARULLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Stabilizzazione del personale universitario precario)

1. A decorrere dall'anno accademico 2021-2022, le università sono autorizzate a bandire una procedura concorsuale speciale finalizzata alla stabilizzazione di assegnisti e docenti in organico alla data di entrata in vigore del presente decreto con un contratto a tempo determinato, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università.

2. Per poter accedere alla procedura di cui al comma 1, l'assegnista o docente deve possedere un'anzianità di insegnamento presso una istituzione universitaria di almeno io anni consecutivi oltre ad aver usufruito di un contratto di ricercatore a tempo determinato, ovvero partecipato, sempre nell'arco del decennio, a un progetto di ricerca con la medesima Università.

3 All'onere derivante dall'attuazione del periodo precedente, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.28

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di collocamento di ufficio a riposo dei direttori medici di struttura complessa e docenti universitari laureati in medicina e chirurgia)

1. Al fine di evitare il determinarsi di ulteriori carenze nelle dotazioni organiche, favorire l'esplicarsi a medio termine delle politiche di potenziamento della formazione universitaria con l'incremento dei laureati in medicina e chirurgia con le relative specializzazioni, nonché sostenere adeguatamente le azioni di contrasto all'emergenza pandemica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2025,

il limite di età per il collocamento di ufficio a riposo è elevato alla data di compimento del settantaduesimo anno di età per i direttori medici di struttura complessa in servizio presso strutture sanitarie pubbliche comunque denominate o in strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e per i docenti universitari laureati in medicina e chirurgia. La facoltà di cui al presente comma è concessa limitatamente allo svolgimento di attività clinico-assistenziali.

2. L'istanza di prosecuzione di rapporto di lavoro è presentata al direttore generale dell'azienda o analoga figura apicale dell'ente convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge per chi abbia, alla stessa data, compiuto il sessantanovesimo anno di età; tre mesi dalla data di compimento del sessantanovesimo anno di età per chi li compirà entro il 31 dicembre 2024. L'istanza presentata prima della data del compimento del sessantanovesimo anno di età non produce effetti e non determina l'avvio di alcun procedimento amministrativo.

3. Il direttore generale o analoga figura apicale per gli enti convenzionati accoglie o rigetta motivazione di istanza entro trenta giorni dalla data di presentazione. La mancata adozione di un provvedimento espresso equivale ad accoglimento. La prosecuzione del rapporto di lavoro deliberata o formata per silenzio assenso cessa automaticamente senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni alla data di compimento del settantaduesimo anno di età e comunque, per chi maturerà successivamente i requisiti di cui alla presente legge, alla data del 31 dicembre 2025.

4. È sempre ammesso il solo recesso del medico con un preavviso di almeno quattro mesi, in difetto del quale si applicano le disposizioni dei CCNLL di categoria o analoga regolamentazione previste per il caso di mancato rispetto dei termini di preavviso.».

3.0.29

BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di attività libero professionale)

1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, anche per affrontare gli effetti della pandemia COVID-19, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS e gli altri Enti del SSN, autorizzano i dipendenti esercenti le professioni infer-

mieristiche, osterica, tecnico-sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione e di assistente sociale, che ne facciano richiesta, a svolgere attività libero professionale.

2. I dipendenti esercenti le suddette professioni, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, svolgono l'attività libero professionale di cui al comma 1, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali.

3. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta:

a) nei confronti di singoli cittadini e di strutture autorizzate;

b) all'interno dell'azienda di appartenenza;

c) in altre strutture pubbliche o private accreditate, previo accordo tra le strutture interessate.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, gli enti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanano specifici regolamenti, sentite le OO.SS.

5. A decorrere dall'attuazione del regolamento aziendale non è ammesso il ricorso alle prestazioni aggiuntive.

6. Decorso un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 8 gennaio 2002, n. 1, cessano di avere efficacia.».

3.0.30

PINOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 2021".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».

3.0.31

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per l'accesso ai dottorati di ricerca, mediante ammissione in sovrannumero, per la specializzazione e la riqualificazione del personale dipendente a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) prevedere obbligatoriamente, nell'ambito di ciascun bando di concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di ciascun ciclo di studi, che una percentuale di posti eccedentari non inferiore al 10 per cento del totale sia riservata per l'ammissione in sovrannumero dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dare alle Università la facoltà di concentrare, tutto o in parte, le posizioni eccedentarie riservate ai dipendenti pubblici in uno o più corsi di dottorato;

b) prevedere che le posizioni eccedentarie riservate ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni siano assegnate ai candidati idonei al termine della procedura selettiva, mediante una graduatoria separata, e che i posti non coperti restino non assegnati;

c) prevedere che i candidati dipendenti pubblici ammessi agli studi dottorali in oggetto usufruiscano della conservazione del posto di lavoro e siano retribuiti esclusivamente mediante il mantenimento della posizione economica ricoperta nell'amministrazione di provenienza. Sancire l'incompatibilità di tali dottorati con borse di studio o assegni pubblici o privati;

d) prevedere che per l'accesso a tali dottorati non sia necessario l'assenso dell'amministrazione di provenienza;

e) prevedere che il ciclo di studi sia organizzato anche sulla base dell'alternanza tra attività didattiche e attività lavorative, anche ricorrendo all'estensione della durata del dottorato in oggetto qualora necessario e anche prevedendo attività didattiche concentrate e in comune tra più corsi di dottorato. Individuare e quantificare i casi e le modalità di godimento dei permessi studio;

f) prevedere che, nei casi in cui dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessasse per

volontà del dipendente nei due anni successivi, non sia dovuta la ripetizione degli importi corrisposti dall'amministrazione quando il dipendente pubblico:

1) è assunto a tempo determinato o indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso istituzioni e organismi dell'Unione Europea o presso organismi o enti internazionali;

2) accede al corso-concorso indetto dalla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione;

3) è dichiarato inabile al lavoro;

4) è collocato a riposo;

g) segnalare al Parlamento la normativa vigente incompatibile con le seguenti disposizioni ai fini dell'abrogazione».

3.0.32

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per la riforma dell'accesso alla Dirigenza pubblica)

1. il Governo è autorizzato ad emanare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riformare l'accesso alla Dirigenza nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) dispone che alla Dirigenza pubblica si accede esclusivamente da posizioni dell'Area III della tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione previste dall'articolo 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'accesso alla Dirigenza non generale è necessaria una permanenza di almeno 3 anni in posizioni per le quali è richiesto il possesso del titolo di laurea per l'accesso. Per l'accesso alla Dirigenza di carattere Generale è necessaria la permanenza per almeno 5 anni in posizioni dirigenziali non generali. Prevedere che tali disposizioni non si applichino agli incarichi di diretta collaborazione;

b) prevedere un *iter* selettivo basato su prove distintamente articolate nelle seguenti fasi:

1) Preselezione centralizzata:

a) *Test* di ragionamento: verbale, numerico, astratto. Autorizzare il Dipartimento per la Funzione Pubblica a bandire e organizzare una prova preselettiva unica e centralizzata, anche a cadenza semestrale, valevole come

idoneità per la partecipazione alle fasi ulteriori degli iter concorsuali successivamente indetti da ciascuna amministrazione. Dispone che l'idoneità acquisita ha validità per un periodo non inferiore a 3 anni;

2) Fasi concorsuali indette da ciascuna amministrazione o dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione alle quali possono partecipare esclusivamente gli idonei alla prova preselettiva centralizzata:

a) Test situazionale mediante simulazione e studio di un caso concreto per la verifica delle competenze accademiche relative all'ambito del concorso e manageriali nonché del comportamento nell'ambito del contesto lavorativo oggetto di concorso;

b) Test di comprensione linguistica straniera relativo all'ambito del concorso;

c) prova finale orale basata sulle competenze accademiche relative all'ambito del concorso e sulla conoscenza delle lingue straniere;

c) conferire al Dipartimento della Funzione Pubblica il compito raccogliere annualmente il fabbisogno di dirigenti della pubblica amministrazione e autorizzare procedure concorsuali per un numero non inferiore al 50 per cento dei posti vacanti da espletare entro l'anno successivo a quello della rilevazione;

d) sancire la cadenza annuale e la ciclicità dei concorsi valevoli per l'accesso alla dirigenza pubblica, individuando per ciascuna fase concorsuale il mese di espletamento.».

Art. 4

4.1

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI» con le seguenti: «da tre membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di regioni, UPI e ANCI».

4.2

IANNONE, CALANDRINI, LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Al comma 1, lettera h), le parole: «da due membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di regioni, UPI e ANCI» sono sostituite dalle seguenti: «da tre membri designati dalla Conferenza Unificata in rappresentanza di Regioni, UPI e ANCI».

4.3

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».

4.4

COLLINA

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».

4.5

GRIMANI

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 3», comma 3, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».

4.6

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Al comma 3, lettera h), capoverso «Art. 3.», comma 3, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».

4.0.1

CASTELLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti o indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono inserite le seguenti: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

d) al comma 428, le parole: "nei moli" sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

4.0.2

STABILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205:

a) al comma 422, sostituire le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", con le seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, dopo le parole: "424 a 434," sostituire le seguenti: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" con le seguenti parole: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili senza maggiori oneri né diretti o indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" aggiungere le seguenti: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

d) al comma 428, dopo le parole: "a tempo indeterminato" sostituire le parole: "nei ruoli"; con le seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

4.0.3

BOLDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti o indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono inserite le seguenti: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto.";

d) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

Art. 5

5.1

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI,
SANTANGELO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera e), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, ed è scelto tra i magistrati amministrativi, ordinari e contabili, tra gli avvocati dello stato con almeno 15 anni di servizio e specifiche competenze in materia di formazione o direzione e gestione del personale o tra professori universitari ordinari, tra alti dirigenti dello Stato di particolare e comprovata qualificazione o tra altri esperti di comprovata professionalità con almeno 15 anni di esperienza in materia di formazione o direzione e gestione del personale o che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche di alta formazione o ricerca, ovvero per almeno dieci anni, anche non continuativamente, istituzioni private di alta formazione riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca."»;

2) *dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) all'articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. È istituito il ruolo dei docenti stabili a tempo indeterminato, con una percentuale non inferiore al trenta per cento dell'attuale corpo docente, a cui si applica il regime giuridico di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge il agosto 2014, n. 114. I docenti del ruolo ad esaurimento di cui al comma 4 del predetto articolo 21 non rientrano nel computo della percentuale prevista dal presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165.».

5.1000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 5, dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:*

«2-bis. Il dirigente amministrativo della Scuola nazionale dell'amministrazione permane in carica per il disbrigo degli atti strettamente attinenti all'ordinaria amministrazione fino alla nomina del Segretario generale della Scuola medesima.»;

b) *dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente Titolo:*

«TITOLO 11-BIS

Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport

Art. 17-bis.

(Assunzione personale Ministero della transizione ecologica)

1. Al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di supportare le funzioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di conseguire gli obiettivi decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito UE e con l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre 2016, n. 204, per il biennio 2021-2022 il Ministero della transizione ecologica è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, duecentodiciotto unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare in Area III in possesso di laurea specialistica nelle discipline tecniche di ingegneria, fisica, architettura, economia, scienze biologiche, scienze chimiche, scienze geologiche e geofisiche, scienze della comunicazione, scienze naturali, ambientali, agrarie e forestali, scienze statistiche e informatica. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge n. 44 del 2021.

2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto, alle

dipendenze di società a partecipazione pubblica attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il soppresso Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare ovvero presso il Ministero della transizione ecologica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al primo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la dotazione organica del Ministero della transizione ecologica è incrementata di 155 unità di personale di area terza.

4. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo le parole: "nell'anno 2022" sono sostituite seguenti: "nell'anno 2026", le parole: "nell'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2027"; le parole: "nell'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2028"; le parole: "nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2029" e le parole: "nell'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno 2030";

b) il quinto e sesto periodo sono soppressi.

5. A seguito del completamento delle procedure di cui al comma 1, le convenzioni stipulate fra il Ministero della transizione ecologica e la Sogesid S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto ai sensi del medesimo comma 1.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 8.901.122 per l'anno 2022 e euro 10.681.346 annui decorrere dal 2023, si provvede quanto ad euro 1.755.726 per l'anno 2022 e a euro 2.106.871 a decorrere dall'anno 2023 nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, maturate e disponibili, dell'amministrazione, e quanto ad euro 7.145.396 per l'anno 2022 e ad euro 8.574.475 a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 17-ter.

(Struttura di missione per l'attuazione del PNRR presso il Ministero della transizione ecologica e organizzazione del Ministero dello sviluppo economico)

1. Per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è [imitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi.

2. Per l'attuazione del comma 1, sono resi indisponibili, nell'ambito della dotazione organica del Ministero della transizione ecologica, tre posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario ed è autorizzata la spesa di euro 222.210 per l'anno 2021 e di euro 577.744 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a copertura dei posti di livello dirigenziale generale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Per il Ministero della transizione ecologica il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è prorogato al 31 luglio 2021, nonché, ai soli fini dell'adeguamento dell'organizzazione alle disposizioni di cui al comma 1, al 31 dicembre 2021.

4. Per il Ministero dello sviluppo economico il termine di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2021, è prorogato al 31 luglio 2021.

Art. 17-quater.

(Avvalimento da parte del Ministero della transizione ecologica di personale di ENEA e ISPRA e modifica della dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri)

1. Il Ministero della transizione ecologica può avvalersi della Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Am-

bientale (ISPRA) per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero della transizione ecologica. L'individuazione delle unità di personale e le modalità dell'avvalimento sono disciplinate con protocollo di intesa a titolo gratuito tra il Ministero della transizione ecologica e i soggetti di cui al primo periodo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trattamento economico fondamentale del personale di cui al presente comma rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre il trattamento economico accessorio è a carico del Ministero della transizione ecologica.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 315.900 euro per l'anno 2021 e ad euro 631.800 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 800, comma 1, il numero: "4.207" è sostituito dal seguente: "4.204";

b) alla tabella 4, quadro I, specchio B, il numero: "1.131" è sostituito dal seguente: "1.128";

c) alla tabella 4, quadro I, specchio C, il numero: "1.108" è sostituito dal seguente: "1.105";

d) all'articolo 174-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro della transizione ecologica, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. Il Ministro della transizione ecologica si avvale del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero, mentre il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero.

Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vice comandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale.";

2) dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

"2-quater. Il Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri della transizione ecologica e delle politiche agricole, alimentari e forestali."

Art. 17-quinquies.

(Misure di accelerazione delle attività dei Commissari in materia ambientale)

1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: "e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "con i medesimi poteri e le deroghe previsti per il Commissario" e il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Al soggetto attuatore, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che è posto a carico del quadro economico degli interventi così come risultante dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il soggetto attuatore, nel caso in cui si tratti di un dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario."

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, presso ogni Commissario è istituito fino al 31 dicembre 2026 un contingente di personale non dirigenziale nel numero massimo complessivo di duecento unità.

3. Per l'attuazione del comma 2, il Ministero della transizione ecologica è autorizzato per l'anno 2021 a reclutare, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, nonché anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi e comunque non superiore al 31 dicembre 2026, un contingen-

te massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F1 « Comparto Funzioni centrali e da assegnare funzionalmente ai Commissari di cui al comma 2 sulla base della tabella 1 di cui all'Allegato IV-*bis*.

4, Il restante contingente da assegnare ai Commissari è costituito, fino a un massimo di cinquanta unità e nel limite di spesa complessivo di euro 816.617 per l'anno 2021 e di euro 2.449.850 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, come ripartite sulla base della tabella 2 di cui all'Allegato IV-*ter*, da soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di architetto, geologo, ingegnere civile e ambientale, pianificatore territoriale, biologo, dottore commercialista, avvocato appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, da individuare tramite apposita procedura di interpello avviata dal Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale di cui al presente comma, al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza.

5. Agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 3.079.917 per l'anno 2021 e pari a euro 9.239.750 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede quanto a 3.079.917 euro per l'anno 2021, 9.239.750 euro per l'anno 2022 e 1.550.000 euro dal 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e, quanto a 7.689.750 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. All'articolo 4-*ter*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20,";

b) al comma 2, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 gennaio 2009, n. 2" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20".

7. Al fine di consentire la rapida attuazione del sistema di collettamento e depurazione del lago di Garda e la conseguente tempestiva dismissione della condotta sublacuale, giunta al termine della propria vita tecnica, il Prefetto di Brescia è nominato Commissario straordinario, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda. Il Commissario straordinario avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri, delle strutture del Ministero della transizione ecologica, elabora un Piano degli interventi e lo sottopone al Ministro della transizione ecologica. Tale piano deve indicare, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di progetto delle opere che si intende realizzare e il relativo cronoprogramma. Il monitoraggio degli interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, è effettuato dal soggetto che svolge le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, degli enti pubblici, delle società controllate da amministrazioni dello Stato, nonché dei soggetti privati da individuarsi con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 32 del 2019, dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, come risultanti dai sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato. Il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare completare, è pari a quello indicato

dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 5 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Nel caso in cui il Commissario svolga le funzioni di stazione appaltante è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale intestata al medesimo nella quale confluiscono tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché le altre risorse destinate alla realizzazione delle opere.

Alle dirette dipendenze del Commissario opera una struttura di supporto composta da un contingente di sei unità di personale non dirigenziale reclutato con le modalità di cui al comma 4, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dallo stesso Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario e comunque entro il 31 dicembre 2026.

8. Agli oneri di cui al comma 7, pari a euro 97.994 per l'anno 2021 e di euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di par-

te corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 97.994 per l'anno 2021 e a euro 293.982 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno e quanto a euro 293.982 per l'anno 2022 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art 17-sexies.

(Inviato speciale per il cambiamento climatico)

1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della transizione ecologica nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico. La durata dell'incarico è fissata, nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero della transizione ecologica assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione, è corrisposto un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente apri tenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fuori ruolo o in posizione di comando, aspettativa o altra analoga posizione, secondo l'ordinamento di appartenenza e conserva, se più favorevole, il trattamento economico in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Resta in ogni caso ferma la corresponsione del trattamento economico di missione, nei limiti spettanti al personale della pubblica amministrazione di livello dirigenziale nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. Per fare fronte agli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 250.000 per l'anno 2021, euro 350.000 per l'anno 2022 ed euro 250.000 per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 17-septies.

(Consiglio di amministrazione ENEA)

1. All'articolo 37, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "tre componenti" sono sostituite dalle seguenti; "cinque componenti".

2. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 32.000 per l'anno 2021 e pari a euro 64.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 17-octies.

(Regime transitorio in materia di VIA)

1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021. L'articolo 31, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che trasferisce alla competenza statale i progetti relativi agli impianti, fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenze complessive superiori a 10 MW, di cui all'Allegato IV-ter alla Parte seconda, paragrafo 2), ultimo punto, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021.

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il personale delle pubbliche amministrazioni è collocato d'ufficio in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla data di adozione del decreto di nomina di cui al quinto periodo del presente comma";

b) al comma 5, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2-*bis*".

Art. 17-*novies*.

(Disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026)

1. All'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo le parole: "Lo scopo statutario è" sono inserite le seguenti: "la progettazione nonché" e dopo le parole: "bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" sono inserite le seguenti: ", nonché delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, e approvato con decreto del Presidente Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021";

2) al terzo periodo, le parole: "commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, a 32" sono sostituite dalle seguenti: "commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32";

b) al comma 2-*bis*, le parole: "sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 5 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, a 50" sono sostituite dalle seguenti: "sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, a 50";

c) al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, a 165."

Art. 17-*decies*.

(Personale CONI)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: "ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni" sono inserite le seguenti: "e ai sensi del comma 4";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in coerenza agli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonché dalla legge 31 gennaio 1992, n. 138, e dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, determina l'articolazione della propria dotazione organica nel rispetto dei limiti di cui al comma 1. Il personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, è inquadrato tenuto conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità. Con il medesimo atto sono stabiliti i criteri e le modalità per il reclutamento, attraverso una o più procedure concorsuali da concludersi entro il 31 dicembre 2021 del personale di cui al comma 3, per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero. Le prove concorsuali possono svolgersi con modalità semplificata ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e consistere in una valutazione per titoli coerenti alle professionalità di necessaria acquisizione e nell'espletamento di almeno una prova. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.";

c) all'articolo 18, dopo le parole: delle disposizioni, aggiungere le seguenti: "del Titolo I e del Titolo II.";

d) all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del Titolo II-*bis* il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.",

e) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Il decreto-legge 23 giugno 2021, n.92, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 92 del 2021."».

Allegato IV-*bis*

(Articolo 17 -*quinquies*, comma 3)

TABELLA 1

Regione	Unità
---------	-------

Piemonte	12
Valle d'Aosta	2
Lombardia	12
Bolzano	4
Trento	3
Veneto	9
Friuli Venezia Giulia	4
Liguria	3
Emilia Romagna	11
Toscana	11
Umbria	4
Marche	5
Lazio	9
Abruzzo	5
Molise	2
Campania	7
Puglia	10
Basilicata	5
Calabria	8
Sicilia	12
Sardegna	12
TOTALE	150

Allegato IV-ter

(Articolo 17-*quinquies*, comma 4)

TABELLA 2

Regione	Risorse finanziarie 2021	Risorse finanziarie 2022-2026
Piemonte	65.330	195.988
Valle d'Aosta	16.332	48.997
Lombardia	65.330	195.988
Bolzano	16.333	48.997
Trento	16.333	48.997
Veneto	48.997	146.991
Friuli Venezia Giulia	16.332	48.997
Liguria	16.332	48.997
Emilia Romagna	65.330	195.988
Toscana	65.330	195.988

Umbria	16.332	48.997
Marche	32.664	97.994
Lazio	48.997	146.991
Abruzzo	32.664	97.994
Molise	16.332	48.997
Campania	32.664	97.994
Puglia	48.997	146.991
Basilicata	32.664	97.994
Calabria	32.664	97.994
Sicilia	65.330	195.988
Sardegna	65,330	195,988
TOTALE	816,617	2.449.850

5.2

MIRABELLI, PARRINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi in cui i docenti esercitino l'opzione per il regime a tempo definito, il trattamento economico ad essi spettante è corrispondentemente ridotto e nei confronti degli stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del D.P.C.M. 25 novembre 2015, n. 202."».

5.0.1

SANTANGELO, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, TONINELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 10:

a) al comma 1, le parole: "redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "redigono, attraverso apposito applicativo messo a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica sul Portale della *performance*, e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno";

b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-quater. Ove ricorrano specifiche ed individuate esigenze, il Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare, con apposito provvedimento, una dilazione dei termini di cui al comma 1.";

c) al comma 5:

1) nel primo periodo, dopo le parole: "In caso di mancata adozione del Piano della *performance*", sono inserite le seguenti: "o della Relazione sulla *performance*";

2) l'ultimo periodo è soppresso;

d) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-bis. Nel caso in cui la Relazione sulla *performance* è adottata con un ritardo superiore ad 1 anno rispetto al termine di cui al comma 1, lettera b), è fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla ritardata adozione della relazione sulla *Performance*. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 5-bis, residuassero risorse non utilizzate, le stesse sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.";

2) all'articolo 14:

a) al comma 2-bis:

1) nel primo periodo, le parole: ", di norma," sono soppresse;

2) nel secondo periodo, le parole: "definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica" sono sostituite dalle seguenti: "definisce i casi nei quali le amministrazioni

con meno di duecentocinquanta dipendenti possono costituire l'Organismo in forma monocratica";

b) al comma 4, dopo la lettera *h)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

"*h-bis)* verifica preventivamente la qualità degli obiettivi e degli indicatori proposti del Piano della *performance* formulando osservazioni agli organi di indirizzo politico-amministrativo e tiene conto del relativo recepimento in sede di validazione di cui alla lettera *c)* e di proposta della valutazione di cui alla lettera *e)*.";

3) all'articolo 14-*bis*:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La nomina dell'Organismo indipendente di valutazione è effettuata, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità.

a) due componenti, uno dei quali assume il ruolo di Presidente, sono nominati dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione. L'individuazione dei componenti avviene nell'ambito di una lista di nominativi sorteggiati tra gli iscritti nell'Elenco di cui al comma 1, sulla base di criteri stabiliti con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delegato per la pubblica amministrazione;

b) un componente è nominato, previa procedura selettiva pubblica, dall'organo di indirizzo politico amministrativo dell'amministrazione interessata".

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Nel caso di Organismo monocratico la nomina avviene con le modalità indicate dal comma 2, lettera *a)*).

2-*ter*. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate le modalità con cui il Dipartimento della funzione pubblica svolge le funzioni di verifica dell'operato degli Organismi indipendenti di valutazione. Nel medesimo decreto sono altresì definiti i casi di inadempienze particolarmente gravi a fronte delle quali il Dipartimento, previo contraddittorio con gli interessati, procede alla cancellazione dall'Elenco nazionale e alla conseguente revoca dell'incarico.";

c) al comma 3, le parole: "procedura selettiva pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "valutazione positiva dell'operato dell'Organismo effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 2";

d) il comma 6 è soppresso.».

5.0.2

IANNONE, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1-bis. È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione».

Art. 6

6.1

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2021» con le seguenti: «31 gennaio di ogni anno».

6.2

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2021» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali».

6.3

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2021» inserire le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali».

6.4

CUCCA, GRIMANI

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2021» inserire le seguenti: «previo confronto con le organizzazioni sindacali».

6.5

FEDELI

Al comma 1, dopo le parole: «31 dicembre 2021» inserire le seguenti: «, anche attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali,».

6.6

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «nel rispetto» con le seguenti: «secondo i princìpi».

6.7

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 2, dopo la parola: «Il Piano» aggiungere le seguenti: «è adottato dall'organo di indirizzo,».

6.8

SANTANGELO, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, TONINELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «programmatici e strategici» con le seguenti: «strategici e operativi»;*

2) *al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «delle procedure effettuate» con le seguenti: «dei procedimenti amministrativi effettuata»;*

3) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Nel caso in cui la Relazione sulla performance sia adottata con un ritardo superiore ad un anno rispetto al termine di cui al comma 4, è fatto divieto assoluto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso alla ritardata adozione della relazione sulla *performance*.»;

4) *al comma 7, dopo le parole: «In caso di mancata adozione del Piano», inserire le seguenti: «o della Relazione sulla performance».*

6.9

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI,
SANTANGELO

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa».

6.10

PITTELLA

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «finalizzati» inserire le seguenti: «ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management.».

6.11

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI,
SANTANGELO

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

6.12

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «trasparenza» aggiungere le parole: «dei risultati».

6.13

COLLINA

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «trasparenza» inserire le seguenti: «dei risultati».

6.14

RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «trasparenza», aggiungere le seguenti: «dei risultati».

6.15

COLLINA

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione».

Conseguentemente, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d-bis) gli strumenti e le fasi per attuare le politiche di prevenzione della corruzione e raggiungere i relativi obiettivi secondo i principi della legge 6 novembre 2012, n 190, nonché le iniziative per promuovere la cultura della gestione dei diversi rischi a livello strategico e a livello operativo;

d-ter) le misure e procedure in funzione di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo;».

6.16

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di anticorruzione».

6.17

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole:* «secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione»;

2) *al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, nel rispetto delle competenze in materia esercitate dall'Autorità nazionale anticorruzione»;

3) *al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* «I Piani e i relativi aggiornamenti sono altresì resi disponibili, mediante appositi collegamenti telematici, sul Portale della Trasparenza, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.»;

4) *al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, fermi restando le disposizioni e gli adempimenti vigenti in materia di trasparenza e anticorruzione e relativi al Piano nazionale anticorruzione.»;

5) *al comma 6, dopo le parole:* «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» *inserire le seguenti:* «e sentita l'Autorità nazionale anticorruzione per gli aspetti di competenza,»;

6) *al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Restano fermi altresì i poteri sanzionatori, di regolazione e di vigilanza esercitati dall'Autorità nazionale anticorruzione sulla base della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.».

6.18

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e in conformità agli indirizzi adottati da ANAC con il Piano nazionale anticorruzione».

6.19

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, fermo restando il contenuto specifico del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge 6 novembre 2012, n. 190.».

6.20

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190.».

6.21

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«*d-bis*) gli strumenti e le fasi per attuare le politiche di prevenzione della corruzione e raggiungere i relativi obiettivi secondo i principi della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché le iniziative per promuovere la cultura della gestione dei diversi rischi a livello strategico e a livello operativo;

d-ter) le misure e procedure in funzione di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo;».

6.22

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

«*e*) l'elenco dei procedimenti amministrativi e l'elenco dei processi organizzativi, gestiti dall'amministrazione per le varie finalità dell'organizzazione, da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la piani-

ficazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento effettuata attraverso strumenti automatizzati;».

6.23

COLLINA

Al comma 2, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) l'elenco dei procedimenti amministrativi e l'elenco dei processi organizzativi, gestiti dall'amministrazione per le varie finalità dell'organizzazione, da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento effettuata attraverso strumenti automatizzati;».

6.24

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) la progettazione e l'applicazione di modelli di organizzazione del lavoro agile e flessibile».

6.25

COLLINA

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) la progettazione e l'applicazione di modelli di organizzazione del lavoro agile e flessibile;».

6.26

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) le azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa attraverso un maggiore ricorso alla sussidiarietà orizzontale;

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità per assegnare ulteriori funzioni ai Centri autorizzati di assistenza agricola, la cui attività è disciplinata dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e successive modificazioni e integrazioni».

6.27

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, BUCCARELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 4 dell'articolo 74 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è sostituito dal seguente:

«4. Per consentire la piena applicazione della Carta Europea del Ricercatore e in particolare dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, i ministeri vigilanti degli Enti di Ricerca di cui all'articolo 1, nonché di ANPAL ed INAIL Ricerca, emanano apposito decreto, sentite le OO.SS. e le rappresentanze sindacali unitarie di Ente, con cui determinano i criteri per l'adeguamento dell'applicazione dell'articolo 17 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

In applicazione delle modifiche regolamentari di cui al presente comma, agli enti di ricerca non si applica l'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Per il personale docente dell'AFAM e della Scuola non si applicano le disposizioni dei titoli II e III del presente decreto. Resta comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14 nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale.».

6.28

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI,
SANTANGELO

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nel rispetto delle competenze in materia esercitate dall'Autorità nazionale anticorruzione».

6.29

PITTELLA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano, predisposto per il triennio, individua le principali tendenze economiche, sociali e istituzionali relative all'amministrazione di riferimento, sentite le parti sociali e i soggetti coinvolti nell'attuazione del PNNR dell'amministrazione interessata.».

6.30

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 4, sostituire la parola: «dicembre» con la seguente: «gennaio».

6.31

COLLINA

Al comma 4, sostituire la parola: «dicembre» con la seguente: «gennaio».

6.32

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI,
SANTANGELO

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «I Piani e i relativi aggiornamenti sono altresì resi disponibili, mediante appositi collegamenti telematici, sul Portale della Trasparenza, istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.».

6.33

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI,
SANTANGELO

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fermi restando le disposizioni e gli adempimenti vigenti in materia di trasparenza e anticorruzione e relativi al Piano nazionale anticorruzione.».

6.34

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 6, sostituire le parole: «comma 4» con le seguenti: «comma 5».

6.35

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI,
SANTANGELO

Al comma 6, dopo le parole: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «e sentita l'Autorità nazionale anticorruzione per gli aspetti di competenza,».

6.36

VITALI

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo sostituire le parole: «un Piano tipo» con le seguenti: «linee di indirizzo»;*

b) *al secondo periodo sostituire le parole: «Nel Piano tipo» con le seguenti: «Nelle linee di indirizzo».*

6.37

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 6, sostituire le parole: «un piano tipo» con le seguenti: «linee di indirizzo».

6.38

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Al comma 6, sostituire le parole: «un piano tipo» con le seguenti: «linee di indirizzo».

6.39

GRIMANI

Al comma 6, sostituire le parole: «un piano tipo» con le seguenti: «linee di indirizzo».

6.40

PITTELLA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica attiva un portale dedicato allo scambio e al confronto tra le buone pratiche messe in atto dalle amministrazioni centrali e periferiche, nonché dalle regioni e gli enti locali coinvolte nell'attuazione del PNNR nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative istituzionali. Il Dipartimento attiva forme di monitoraggio qualitative rispetto alle azioni poste in essere nei piani.».

6.41

TONINELLI, MANTOVANI, GAUDIANO, ROMANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Restano fermi altresì i poteri sanzionatori, di regolazione e di vigilanza esercitati dall'Autorità na-

zionale anticorruzione sulla base della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.».

6.42

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative attraverso un ufficio associato istituito in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.43

VITALI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative attraverso un ufficio associato istituito in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.44

COLLINA

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative attraverso un ufficio associato istituito in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.45

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Al comma 8, aggiungere a fine il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative attraverso

un ufficio associato istituito in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.46

RUOTOLO, DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO

Al comma 8, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti possono provvedere al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative attraverso un ufficio associato istituito in ambito provinciale e metropolitano secondo le indicazioni delle Assemblee dei Sindaci e delle Conferenze metropolitane».

6.0.1

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI, PERGREFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, considerata anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali nel triennio 2021/2023 connessa agli interventi previsti nel PNNR, in deroga alle ordinarie modalità che disciplinano la materia, dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, si applicano le seguenti disposizioni straordinarie:

a) la programmazione del fabbisogno di segretari comunali viene annualmente determinata sulla base del 100 per cento delle cessazioni intervenute, tenendo conto delle quote di *turnover* non coperte a far data dal 31 dicembre 2014;

b) gli idonei ammessi alle sessioni del corso di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019 convertito in legge 8/2020 per l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nelle more dello svolgimento del corso-concorso e per tutta la sua durata, sono assegnati alle sezioni regionali dell'albo nell'ambito delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento, per costituire un elenco di

aspiranti segretari e possono essere nominati titolari transitori nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti. In tale circostanza, i titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pubblico o privato, sono di diritto collocati in aspettativa senza assegni con decorrenza dalla data di presa in servizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro;

c) al superamento del corso concorso, i segretari comunali sono obbligati a prestare servizio nella regione di assegnazione di cui alla lettera *b)* del presente articolo per un periodo di 5 anni, ivi compreso il periodo di servizio prestato prima del superamento del corso concorso, in deroga al bando di concorso;

d) il trattamento economico degli idonei al corso che prestano servizio prima del superamento del corso concorso è integrato, nelle sedi con più di 3.000 abitanti, e fino alla stipula per prossimo CCNL, da un assegno *ad personam* commisurato alla differenza retributiva tra i segretari iscritti in fascia B per la fascia demografica corrispondente e quelli iscritti in fascia C;

e) ai segretari attualmente iscritti in fascia C è consentita la possibilità di assumere servizio nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento di cui alla lettera *b)* del presente articolo, ed agli stessi compete analogo assegno *ad personam* di cui alla lettera *d)* del presente articolo;

f) nelle stesse sedi possono essere nominati i segretari che richiedano autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età;

g) nei comuni o nelle sedi convenzionate con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti i sindaci, qualora non vi siano segretari di fascia C interessati ad assumerne servizio, possono nominare quali titolari i segretari iscritti in fascia B. In tal caso agli stessi compete il trattamento tabellare di propria spettanza e la retribuzione di posizione correlata alla fascia demografica della sede di titolarità;

h) i comuni che siano stati privi di un segretario titolare per oltre 12 mesi, ovvero lo abbiano avuto in convenzione, possono superare i limiti di spesa del personale previsti dalle norme vigenti, ivi compreso il vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 per la quota relativa al trattamento economico del segretario;

i) comuni che si avvalgano delle deroghe consentite dal presente articolo assicurano in ogni caso il rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 243 del 2012.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente disposizione di cui al comma

1 con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

6.0.23

DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, ERRANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

«1. Per far fronte all'eccezionale situazione di carenza di segretari comunali e provinciali, si dispone:

1) la programmazione del fabbisogno di segretari comunali viene annualmente determinata sulla base del 100 per cento delle cessazioni intervenute nell'anno precedente. In fase di prima applicazione si tiene conto delle quote di *turnover* non coperte a far data dal 31 dicembre 2014;

2) gli idonei ammessi alle sessioni del corso di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 162 del 2019 convertito in legge n. 8 del 2020 per l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nelle more dello svolgimento del corso-concorso e per tutta la sua durata, sono assegnati alle sezioni regionali dell'albo nell'ambito delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento, per costituire un elenco di aspiranti segretari e possono essere nominati titolari transitori nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti;

3) nell'ipotesi descritta al numero 2, i titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pubblico o privato, sono di diritto collocati in aspettativa senza assegni con decorrenza dalla data di presa in servizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro;

4) al superamento del corso concorso, i segretari comunali sono obbligati a prestare servizio nella regione di assegnazione di cui al numero 2 per un periodo di 5 anni, ivi compreso il periodo di servizio prestato prima del superamento del corso concorso, in deroga al bando di concorso;

5) il trattamento economico degli idonei al corso che prestano servizio prima del superamento del corso concorso é integrato, nelle sedi con più di 3.000 abitanti, e fino alla stipula per prossimo CCNL, da un assegno *ad personam* commisurato alla differenza retributiva tra i segretari iscritti in fascia 13 per la fascia demografica corrispondente e quelli iscritti in fascia C;

6) analoga possibilità di assumere servizio nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento di cui al punto 2, è consentita ai

segretari attualmente iscritti in fascia C ed agli stessi compete analogo assegno *ad personam* di cui al numero 5;

7) nelle stesse sedi possono essere nominati i segretari che richiedano autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età;

8) nei comuni o nelle sedi convenzionate con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti i sindaci, qualora non vi siano segretari di fascia C interessati ad assumerne servizio, possono nominare quali titolari i segretari iscritti in fascia B. In tal caso agli stessi compete il trattamento tabellare di propria spettanza e la retribuzione di posizione concziata alla fascia demografica della sede di titolarità;

9) i comuni che siano stati privi di un segretario titolare per oltre 12 mesi, ovvero lo abbiano avuto in convenzione, possono superare i limiti di spesa del personale previsti dalle norme vigenti, ivi compreso il vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e successive modificazioni e integrazioni per la quota relativa al trattamento economico del segretario;

10) i Comuni che si avvalgano delle deroghe consentite dal presente comma assicurano in ogni caso il rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 243 del 2012.».

6.0.2

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti per fronteggiare la rilevante carenza di segretari comunali)

1. Per far fronte all'eccezionale situazione di carenza di segretari comunali e provinciali, si dispongono le seguenti misure:

a) la programmazione del fabbisogno di segretari comunali viene annualmente determinata sulla base del 100 per cento delle cessazioni intervenute nell'anno precedente. In fase di prima applicazione si tiene conto delle quote di *turnover* non coperte a far data dal 31 dicembre 2014;

b) gli idonei ammessi alle sessioni del corso di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 per l'iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nelle more dello svolgimento del corso-concorso e per tutta la sua durata, sono assegnati alle sezioni regionali dell'albo

nell'ambito delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento, per costituire un elenco di aspiranti segretari e possono essere nominati titolari transitori nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti;

c) nell'ipotesi descritta al punto *b)*, i titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pubblico o privato, sono di diritto collocati in aspettativa senza assegni con decorrenza dalla data di presa in servizio e per tutta la durata del rapporto di lavoro;

d) al superamento del corso concorso, i segretari comunali sono obbligati a prestare servizio nella regione di assegnazione di cui al punto *b)* per un periodo di 5 anni, ivi compreso il periodo di servizio prestato prima del superamento del corso concorso, in deroga al bando di concorso;

e) il trattamento economico degli idonei al corso che prestano servizio prima del superamento del corso concorso è integrato, nelle sedi con più di 3.000 abitanti, e fino alla stipula per prossimo CCNL, da un assegno ad personam commisurato alla differenza retributiva tra i segretari iscritti in fascia B per la fascia demografica corrispondente e quelli iscritti in fascia C;

f) analoga possibilità di assumere servizio nelle sedi vacanti dei comuni o delle convenzioni di segreteria con una popolazione complessiva non superiore a 5.000 abitanti delle regioni in cui il rapporto tra sedi e segretari in servizio sia pari o inferiore 50 per cento di cui al punto *b)*, è consentita ai segretari attualmente iscritti in fascia C ed agli stessi compete analogo assegno ad personam di cui al punto *e)*;

g) nelle stesse sedi possono essere nominati i segretari che richiedano autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età;

h) nei comuni o nelle sedi convenzionate con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti i sindaci, qualora non vi siano segretari di fascia C interessati ad assumerne servizio, possono nominare quali titolari i segretari iscritti in fascia B. In tal caso agli stessi compete il trattamento tabellare di propria spettanza e la retribuzione di posizione correlata alla fascia demografica della sede di titolarità;

i) i comuni che siano stati privi di un segretario titolare per oltre 12 mesi, ovvero lo abbiano avuto in convenzione, possono superare i limiti di spesa del personale previsti dalle norme vigenti, ivi compreso il vincolo di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e ss.nunii per la quota relativa al trattamento economico del segretario;

l) i Comuni che si avvalgano delle deroghe consentite dal presente articolo assicurano in ogni caso il rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 243 del 2012».

6.0.3

ALFIERI, MANCA, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per l'accelerazione delle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali)

1. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, con esclusivo riferimento al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al comma 5 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ivi compresa la sessione aggiuntiva del corso-concorso ivi prevista destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, il conseguimento dell'idoneità al termine del concorso per l'ammissione al corso concorso comporta l'abilitazione all'iscrizione nella fascia iniziale dell'albo; l'iscrizione è subordinata al previo svolgimento del tirocinio pratico di due mesi di cui al comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Per i segretari iscritti all'albo ai sensi del precedente periodo è introdotto un periodo di prova ed il Corso C in corso, della durata di sei mesi, di cui al comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è commutato in un Corso di formazione iniziale, di pari durata, organizzato in modalità telematica a distanza ed il cui assolvimento è obbligatorio a pena di cancellazione dall'albo. Al termine del Corso è disposta una verifica di apprendimento; il superamento della verifica di apprendimento determina il superamento del periodo di prova.

2. Al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga ai limiti in materia di assunzioni di segretari, è autorizzata l'assunzione di tutti i candidati risultati idonei al concorso nazionale di cui alla lettera a), fino ad un numero massimo di segretari pari al numero complessivo di 514 borsisti previsti dal comma 5 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

3. Le procedure di reclutamento del settimo e dell'ottavo corso concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di n. 171 e n. 174 segretari, di cui rispettivamente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019 ed al decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2021, sono svolte in un'unica sessione concorsuale. In deroga alle disposizioni vigenti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'albo e sedi di segreteria, in deroga ai limiti in materia di assunzioni di segretari il fabbisogno già autorizzato è elevato da n. 345 a n. 500 segretari;

b) il 50 per cento del fabbisogno di cui alla lettera *a)* è riservato a dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio. Per tale quota riservata l'abilitazione all'iscrizione alla fascia iniziale dell'albo consegue dal superamento del concorso nazionale per l'accesso al Corso - Concorso e le disposizioni sul Corso - Concorso e sul tirocinio pratico sono disapplicate.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Conseguentemente, dalla medesima data il comma 6 dell'articolo 14 del 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni inferiori a 3.000 abitanti che abbiano o provvedano a nominare un segretario titolare, una quota pari ad un quarto del trattamento economico spettante, in base al vigente CCNL, ai segretari di fascia C, ivi compresa la retribuzione mensile aggiuntiva per sedi di segreteria convenzionata, ove spettante, è esclusa dai vigenti limiti di spesa e di trattamento accessorio in materia di personale».

6.0.4

AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali)

1. Al fine di sopperire con urgenza all'attuale carenza di Segretari comunali iscritti all'Albo, considerando anche la necessità di rafforzare la capacità funzionale degli enti locali nel triennio 2021-2023 connessa agli interventi previsti nel PNNR, in deroga alle ordinarie modalità di accesso all'Albo stesso di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, il reclutamento del fabbisogno di n. 171 segretari di cui alla deliberazione del 20 febbraio 2019 del consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali ed al parere favorevole espresso della Conferenza Stato - città ed autonomie locali nella seduta del 13 marzo 2019, avviene mediante concorso per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Interno cui consegue la immediata l'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo, secondo quanto previsto dai commi seguenti.

2. Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio o scienze politiche o ad esse equipollenti, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea.

3. Fatto salvo quanto disciplinato dai commi precedenti, al concorso si applicano, per quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465. Per i vincitori del concorso il Ministero dell'interno istituisce un corso di formazione straordinario di sviluppo e consolidamento delle competenze, a frequenza obbligatoria.

4. Sino alla data di immissione nell'albo dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai commi precedenti, nelle regioni ove la carenza di segretari sia particolarmente elevata, come tali individuate dal responsabile dell'Albo nazionale previa deliberazione del consiglio direttivo:

a) i comuni di classe IV e III nei quali sia vacante la carica di segretario possono affidare le relative funzioni ai vicesegretari; nel predetto periodo tali sedi di segreteria possono altresì adottare convenzioni per avvalersi di un medesimo vicesegretario, anche in servizio presso altro ente; per le sedi di

classe III le facoltà di cui alla presente lettera sono esercitabili solo a seguito di ulteriore apposita pubblicazione andata deserta;

b) ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità cui siano assegnati incarichi di reggenza, ove siano residenti in altre regioni contermini, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il raggiungimento della sede.

5. La classe di segreteria delle convenzioni di cui all'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla sommatoria degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.».

6.0.5

RUSSO, FENU

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Assunzioni dei segretari comunali e provinciali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le assunzioni di segretari comunali e provinciali, autorizzate con le modalità di cui all'articolo 66, comma io, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono consentite per un numero di unità pari al 100 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.056.196,12 euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.6

ALFIERI, MANCA, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti per il rinnovo dell'iscrizione negli elenchi degli Organismi indipendenti di valutazione della performance)

1. L'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 6 agosto 2020, si applica ai dirigenti di ruolo in servizio delle amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi compresi i segretari comunali e provinciali».

6.0.7

ALFIERI, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAE-CI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero per l'attuazione del PNRR)

1. La dotazione organica del MAECI, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato per il triennio 2021-2023 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale pari a 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente cessazione.

3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con decreto del Ministero degli affari e della cooperazione internazionale di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono ammessi nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di

200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno 6 mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 1.899.567 euro per gli anni 2021 e 2022 e pari a 3.799.134 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.8

ALFIERI, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la valorizzazione del personale della rete estera del MAECI; per l'attuazione del PNRR e per il sostegno all'internazionalizzazione)

1. Al fine di favorire il sostegno della rete estera del MAECI alle imprese che operano sui mercati esteri, sostenere il MAECI nelle attività connesse all'attuazione del PNRR, nonché al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 2.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo derivanti pari a 1 milione di euro per il 2021 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spesi di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

simo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.0.9

RIVOLTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazione obblighi anche organizzativi per le società individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 legge 31 dicembre 2009, n. 196 per favorire la realizzazione degli investimenti)

1. Al fine di favorire la realizzazione degli investimenti previsti dai Piani Economici Finanziari delle società individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui al comma 591, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 non si applicano negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.».

6.0.10

MANTOVANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aliquote di prelevamento Patronati)

1. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati a partire dall'anno 2021 da tutte le gestioni amministrare dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'aliquota di prelevamento di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.11

MANTOVANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di convenzioni stipulate tra l'INPS e gli enti bilaterali e gli enti o casse aventi fine assistenziale)

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-bis. Qualora siano stipulate specifiche convenzioni che prevedono servizi di raccolta dei contributi o altri servizi amministrativi con gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del presente decreto o con i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o con gli enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'INPS, in considerazione della rilevanza delle finalità perseguite dai soggetti convenzionati, è autorizzato al trattamento dei dati connessi all'attuazione delle convenzioni nonché a trasferire ai predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui dispone, che siano necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali. I soggetti convenzionati informano i lavoratori e i datori di lavoro in attuazione degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016."».

6.0.12

MANTOVANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Composizione delle commissioni mediche INPS)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al fine di procedere alla valutazione della giacenza delle istanze di invalidità provocata dalla pandemia da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, le commissioni mediche istituite presso l'INPS sono composte da un medico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e, se non è presente il medico rappresentante delle associazioni di categoria rego-

larmente convocato, da un altro medico dell'Istituto, nonché da un operatore sociale ove previsto dalla normativa vigente.

2. Le commissioni di cui al comma i formulano una proposta di valutazione medico legale sottoposta al giudizio definitivo del responsabile del servizio medico legale territorialmente competente o suo delegato. Nel caso dell'accertamento medico legale di cecità e sordità, uno dei componenti della commissione medica è specialista nella materia di riferimento.».

6.0.13

DELL'OLIO, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, in tema di internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In sede di prima attuazione e per i fini indicati dal comma 1, la società INPS servizi Spa può assumere in via prioritaria i dipendenti dell'appaltatore addetti, in via prevalente, al 1° giugno 2021, all'esecuzione del servizio oggetto del contratto in essere, stabilendone preventivamente, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, i tempi di assunzione e le competenze maturate nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto e a condizione che, sulla base di valutazioni qualitative e quantitative, rispondano alle esigenze organizzative della società medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile».

6.0.14

PUGLIA, GAUDIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni inerenti la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di assicurare la piena operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 231.649 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

6.0.15

CANDIANI, AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di personale dei vigili del fuoco)

1. Considerate le esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché la necessità di rafforzare la capacità funzionale del Corpo stesso nel triennio 2021-2023 connessa agli interventi previsti nel PNNR, per le assunzioni ordinarie autorizzate dalla vigente normativa, previste per il corpo nazionale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2023, si provvede prioritariamente mediante ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto dal ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, fino

ad esaurimento della medesima. I nuovi concorsi banditi devono avere durata di validità non superiore ai 4 anni e prevedere un'età massima limite di 26 anni compiuti.

2. A copertura delle assunzioni straordinarie per la qualifica di vigile del fuoco, una quota del 30 per cento è riservata allo scorrimento della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fino ad esaurimento della medesima.

3. La ingiustificata mancata presentazione del candidato alle prove di reclutamento produce l'esclusione dalla graduatoria. La mancata presentazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria, comporta la ripetizione della prova alla scadenza del certificato medico. La mancata presentazione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sanitaria per due volte, produce l'esclusione dalla graduatoria.».

6.0.16

GRIMANI, CUCCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per la riduzione della durata del corso di formazione iniziale per il personale della carriera prefettizia)

1. Al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (*Formazione iniziale*) - 1. Al fine di accelerare il procedimento per l'immissione in servizio dei dirigenti della carriera prefettizia, anche allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attività connesse all'attuazione dei progetti del Piano di ripresa e resilienza (PNRR), con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della durata di un anno, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di valutazione dei partecipanti al termine del corso ai fini del superamento del periodo di prova e dell'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto, di risoluzione del rapporto di impiego in caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario ritenuto idoneo.

2. Al termine del corso di formazione iniziale di cui al comma 1, il funzionario è destinato, in sede di prima assegnazione, ad una Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della copertura dei posti, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata da ciascun funzionario secondo l'ordine di ruolo come determinato ai sensi del comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non può essere inferiore a due anni.";

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: "avendo svolto il tirocinio operativo della durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno nell'ambito del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5", sono soppresse e le parole: "non inferiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a due anni".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

6.0.17

GRIMANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure organizzative in favore del potenziamento del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici)

1. Al fine di potenziare le attività in seno al Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e, in particolare, per dare continuità a quelle previste dalla Commissione Permanente per le Gallerie Stradali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nel periodo 2021-2022, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di 14 unità di personale, da inquadrare almeno nell'Area III, posizione economica F6, nei profili professionali ingegneristico giuridico ed economico.

2. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate per titoli e colloqui, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettera *a)* e *b)*, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché nei confronti di coloro che, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, siano risultati titolari di un contratto di lavoro flessibile o a diverso titolo abbiano comunque prestato servizio presso l'amministrazione che bandisce il concorso, maturando alla data del 31 dicembre

2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro cinquecentomila a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sui fondi di cui al capitolo 2958 - Spese per il funzionamento della commissione permanente per le gallerie presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.».

6.0.18

DE CARLO, RAUTI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)

1. Al fine di assicurare il mantenimento dei necessari *standard* di funzionalità dell'amministrazione e delle relative strutture interne, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di politiche di tutela e programmazione dei settori agroalimentare, ippica, pesca e forestale, nonché per incrementare le attività di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, e far fronte, conseguentemente, alla necessità di incentivare l'operatività amministrativa - anche connessa all'attuazione del PNRR - il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in deroga ed in aggiunta alla vigente dotazione organica, ai vigenti vincoli assunzionali e alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato ad assumere in via straordinaria a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche dirette, anche semplificate ai sensi della normativa vigente, un contingente di complessive 102 unità di personale, equamente distribuito tra i ruoli Agricoltura ed Icqr del medesimo ministero e così composto: 2 unità di personale con qualifica dirigenziale non generale di cui uno riservato al personale interno; 80 unità di personale da inquadrare nella terza area funzionale, posizione economica F1; 20 unità di personale da inquadrare nella seconda area funzionale, posizione economica F2.

2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 1, per l'importo di euro 4.067.809 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge

11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

6.0.19

STABILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell'ALFA e della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse;

b) ai dirigenti del molo sanitario del Ministero della salute, ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale;

c) il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

2. Al fine di garantire la continuità dell'azione sanitaria e amministrativa, e per parità di trattamento con le corrispondenti figure del SSN:

a) ai dirigenti di cui al comma 1, lettere *b)* e *e)*, si applicano le previsioni dell'articolo 15-*nonies* comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato dall'articolo 22 della legge 4 novembre 2010 n. 183;

b) fino al 31 dicembre 2022, le misure di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano anche ai dirigenti medici di ruolo in servizio nelle strutture di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e ai dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell'ATEA.».

6.0.20

STABILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

6.0.21

STABILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al secondo periodo del comma 687, dell'articolo 1, della legge n. 145 del 2018 le parole: "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica."».

6.0.22

STABILE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli oneri per il rinnovo dei contratti della Dirigenza della PTA del SSN trovano le risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica"».

Art. 7

7.1

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

7.2

CUCCA, GRIMANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

7.3

MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* «1-bis. All'articolo 3, comma 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56 alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: "asseverate dai relativi organi di controllo"»;

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Con le medesime modalità di cui all'articolo 1 sono conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, collima 13-bis del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».

7.4

MARGIOTTA

Apportare 1 seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire i seguenti:* «5-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento

(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, nonché di promuovere e incrementare le attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando, al contempo, nuove forme di intermodalità e di servizi di rete anche attraverso lo svolgimento di specifiche attività di natura formativa, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili, con corrispondente incremento della dotazione organica complessiva, il ruolo separato dei ricercatori e dei tecnologi, composto da cinque ricercatori, cinque tecnologi, cinque primi ricercatori, cinque primi tecnologi, da due dirigenti tecnologi e da due dirigenti di ricerca. Al personale appartenente al separato ruolo dei ricercatori e dei tecnologi si applicano, anche ai fini della determinazione del trattamento retributivo, le previsioni del Contratto collettivo nazionale relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca.

5-ter. Nell'ambito dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità, di seguito CISMI, che opera alle dirette dipendenze del Ministro. Nello svolgimento della propria attività, il CISMI può stipulare apposite convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati, pubblici e privati, e cura i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza. I finanziamenti che il CISMI riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. Al CISMI è assegnato il personale di ricerca e tecnologo di cui al comma 1 e alla direzione è preposto un dirigente di ricerca.«;

b) *al comma 6, le parole:* «Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo», *sono sostituite dalle seguenti:* «Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5»;

c) *dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:* «Agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, quantificati in euro 772.063, per l'anno 2021, e in euro 1.544.126 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.5

VONO, FARAONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui al Regolamento (LE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, in coerenza con i relativi cronoprogrammi, nonché di promuovere e incrementare le attività di studio, di ricerca e di sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità, innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali, assicurando, al contempo, nuove forme di intermodalità e di servizi di rete anche attraverso lo svolgimento di specifiche attività di natura formativa, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con corrispondente incremento della dotazione organica complessiva, il ruolo separato dei ricercatori e dei tecnologi, composto da cinque ricercatori, cinque tecnologi, cinque primi ricercatori, cinque primi tecnologi, da due dirigenti tecnologi e da due dirigenti di ricerca. Al personale appartenente al separato ruolo dei ricercatori e dei tecnologi si applicano, anche ai fini della determinazione del trattamento retributivo, le previsioni del Contratto collettivo nazionale relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca.

5-ter. Nell'ambito dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità, di seguito CISMI, che opera alle dirette dipendenze del Ministro. Nello svolgimento della propria attività, il CISMI può stipulare apposite convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati, pubblici e privati, e cura i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza. I finanziamenti che il CISMI riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. Al CISMI è assegnato il personale di ricerca e tecnologo di cui al comma 1 e alla direzione è preposto un dirigente di ricerca.»;

b) *al comma 6, le parole:* «Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo», *sono sostituite dalle seguenti:* «Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5»;

c) *dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:* «Agli oneri derivanti dai commi 5-bis e 5-ter, quantificati in euro 772.063, per l'anno 2021, e in euro 1.544.126 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

7.0.1

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquaranta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area del comparto funzioni centrali, di cui cinquanta unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e trenta unità da assegnare a ciascuno dei restanti Dipartimenti del Tesoro, delle Finanze e dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.087.553 per l'anno 2021 e ad euro 6.525.313 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Nel quadro esigenziale connesso anche alle misure di cui al presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazione, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguentemente ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le

esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area del computo funzioni centrali.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 388.412 per l'anno 2021 e ad euro 2.330.469 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.«

5. Nel quadro esigenziale connesso anche alle misure di cui al presente decreto-legge, la dotazione complessiva del contingente di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di dieci unità per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Una quota parte, non inferiore a otto unità di personale, è riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. La dotazione finanziaria per le esigenze di cui al periodo precedente destinata alle necessità di cui all'articolo 7 del regolamento di cui a decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 192.000 euro per il 2021 e 384.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Per il medesimo periodo di cui al primo periodo, in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2021 e di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Nell'ambito delle esigenze anche del presente articolo, la Sogei S.p.a. assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per la costituzione di Società o per l'acquisto di partecipazioni da parte della stessa Società non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sulle operazioni del presente comma resta fermo il rispetto delle direttive dell'Azionista.

7.0.2

NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti per il potenziamento della ricerca in agricoltura)

1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste», sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria»;

b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno.

Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli florovivaisti e da quelle sul collocamento.

Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

7.0.3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche reclutamento degli ex LSU e appalti storici)

1. Al comma 5-*sexies* dell'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, modificato dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: «lo svolgimento dei predetti servizi.», aggiungere i seguenti periodi: «I candidati, purché in possesso dei requisiti di cui sopra e in mancanza di posti disponibili nella propria provincia, possono presentare domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, anche per una provincia diversa da quella in cui hanno sede le istituzioni scolastiche nelle quali prestavano la propria attività lavorativa alla data di cui al primo periodo del comma 5, articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Nel caso di più aspiranti rispetto ai posti disponibili, i richiedenti da fuori provincia andranno in coda ai titolari sulla provincia stessa».

7.0.4

NATURALE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Potenziamento dei ruoli per il contrasto alle emergenze fitosanitarie)

1. Per il raggiungimento della dotazione minima del personale del Servizio Fitosanitario Centrale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la dotazione organica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179 - funzionari appartenenti all'area III - posizione economica F1 - è incrementata, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di 57 unità di personale non dirigenziale, con vincolo di permanenza per un quinquennio presso il Servizio fitosanitario centrale, di cui 44 funzionari tecnici con i requisiti di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 2.679.000 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 8

8.1

MANCA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per lo svolgimento delle funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato a livello locale ai sensi del comma 1, ai direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato diversi da quelli indicati al comma 2, è corrisposto un incremento del 25 per cento della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro 524.524 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

2-quater. In considerazione delle maggiori funzioni e compiti svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, di monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e del debito pubblico, ivi inclusi quelli delle risorse del *Next Generation UE*, le risorse dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Ministero dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente incrementate per complessivi 30 milioni a decorrere dal 2021. Alla copertura finanziaria, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.0.1

ROMANO, BRESSA, LAUS, LAFORGIA, FLORIS, CARBONE, MATRISCIANO, NANNICINI, MANTOVANI, FEDELI, RUOTOLO, SERAFINI, CATALFO, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, DI GIROLAMO, DI NICOLA, MONTEVECCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Reclutamento di personale presso l'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attuazione del PNRR per la lotta al lavoro sommerso)

1. Al fine di dare attuazione al Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire una procedura concorsuale nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1 e conseguentemente ad assumere a tempo determinato per una durata pari a 36 mesi, un contingente di personale ispettivo e amministrativo, da inquadrare nell'Area terza, posizione economica F1, complessivamente non superiore a 700 unità a decorrere dall'anno 2022.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 29.806.000 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.2

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esaurimento delle graduatorie per la qualifica di dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle entrate)

1. Nel quadro delle misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in considerazione della necessità di assicurare la professionale e rapida gestione, l'Agenzia delle entrate è autorizzata ad attingere, nei limiti dei posti disponibili in organico, al momento in cui se ne verifichi la necessità, alla graduatoria, fino ad esaurimento e nei termini temporali di cui al citato PNRR, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie per dirigenti di seconda fascia.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle entrate, saranno assunti dal Ministero della Economia e del-

le Finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche al fine di supportare la governante del PNRR di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, tenuto conto che il MEF monitora e controlla il progresso dell'attuazione di riforme e investimenti e funge da unico punto di contatto con la Commissione europea, o presso altri enti pubblici che presentino disponibilità nei rispettivi organici».

8.0.3

ZAFFINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esaurimento delle graduatorie per la qualifica di dirigente di seconda fascia dell'Agenzia delle Entrate)

1 Nel quadro delle misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in considerazione della necessità di assicurare la professionale e rapida gestione nonché la verifica delle eccezionali misure fiscali previste dalla presente legge, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata ad attingere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla graduatoria, fino ad esaurimento, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie per dirigenti di seconda fascia.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, saranno assunti dall'Agenzia delle Dogane, in considerazione delle esigenze relative alla gestione della Brexit, e dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche al fine di supportare la *governance* del PNRR di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 tenuto conto che il MEF monitora e controlla il progresso dell'attuazione di riforme e investimenti e funge da unico punto di contatto con la Commissione europea, o presso altri enti pubblici che presentino disponibilità nei rispettivi organici.».

8.0.4

LAUS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Reclutamento di dirigenti di livello non generale per l'Agenzia delle entrate e il Ministero della economia e delle finanze)

1. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata all'assunzione, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle entrate, potranno essere assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche per la copertura delle posizioni istituite dal comma 3 dell'articolo 8.».

8.0.5

GRIMANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Reclutamento di dirigenti di livello non generale per l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della economia e finanze)

1. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate assume, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, saranno assunti presso altri enti e in via prioritaria

dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche per la copertura delle posizioni istituite dal comma 3 dell'articolo 8.».

8.0.6

LA RUSSA, TOTARO, BALBONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Reclutamento di dirigenti di livello non generale per l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della economia e finanze)

1. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata all'assunzione, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, potranno essere assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche per la copertura delle posizioni istituite dal comma 3 dell'articolo 8.».

8.0.7

LONARDO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Reclutamento di dirigenti di livello non generale per l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della economia e finanze)

1. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate

assume, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, saranno assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche per la copertura delle posizioni istituite dal comma 3 dell'articolo 8.».

8.0.8

GRANATO, ANGRISANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Reclutamento di dirigenti di livello non generale per l'Agenzia delle Entrate e il Ministero della economia e finanze)

1. In considerazione della urgenza di assicurare la rapida gestione e verifica delle eccezionali misure fiscali previste dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del PNRR, l'Agenzia delle Entrate è autorizzata all'assunzione, nel rispetto della propria programmazione triennale 2021-2023 del fabbisogno di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, tutti coloro che sono risultati idonei nelle proprie graduatorie vigenti per dirigenti di livello non generale.

2. Gli idonei di cui al comma 1, qualora non trovino collocazione presso l'Agenzia delle Entrate, potranno essere assunti presso altri enti e in via prioritaria dal Ministero della economia e delle finanze, nei limiti dei posti disponibili in organico, anche per la copertura delle posizioni istituite dal comma 3 dell'articolo 8.».

Art. 9

9.1

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «sono ripartite» a «del PNRR» con le seguenti: «fatte salve le assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1 comma 5, lettera a), da parte di Regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, sono ripartite le risorse finanziarie nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 35 milioni di euro per l'anno 2024».

9.2

RICCARDI, AUGUSSORI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), da parte di regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR» con le parole: «per assunzioni a tempo determinato nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, di cui trecento destinate alle stazioni uniche appaltanti e ai centri di competenza per la transizione digitale delle province e delle Città metropolitane per lo svolgimento di funzioni a supporto di tutti gli enti locali del territorio».

9.3

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Al comma 1, sostituire le parole: «per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), da parte di regioni ed enti locali, di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di

mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR» *con le parole*: «per assunzioni a tempo determinato nel numero massimo complessivo di mille unità per il supporto ai predetti enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, di cui trecento destinate alle stazioni uniche appaltanti e ai centri di competenza per la transizione digitale delle province e delle Città metropolitane per lo svolgimento di funzioni a supporto di tutti gli enti locali del territorio».

9.4

MANTOVANI, GAUDIANO, GARRUTI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI

Al comma 1, dopo le parole: «da parte di regioni» *inserire le seguenti*: «, province autonome di Trento e Bolzano,».

9.5

CONZATTI

Al comma 1, dopo le parole: «da parte di regioni» *inserire le seguenti*: «, Province autonome di Trento e Bolzano».

9.6

TESTOR

Al comma 1, dopo le parole: «per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), da parte di regioni» *sono aggiunte le seguenti*: «, province autonome».

9.7

CONZATTI, GRIMANI

Al comma 1, dopo le parole: «per il conferimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera a), da parte di regioni» inserire le seguenti: «, province autonome».

9.8

GRIMANI

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, di cui trecento destinate alle stazioni uniche appaltanti e ai centri di competenza per la transizione digitale delle province e delle Città metropolitane per lo svolgimento di funzioni a supporto di tutti gli enti locali del territorio».

9.9

IANNONE, CALANDRINI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, di cui trecento destinate alle stazioni uniche appaltanti e ai centri di competenza per la transizione digitale delle province e delle Città metropolitane per lo svolgimento di funzioni a supporto di tutti gli enti locali del territorio».

9.10

VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RUFA, ZULIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, possono assumere, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, operai agricoli e forestali con contratto di diritto privato, nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale un rappresentante del Ministe-

ro delle politiche agricole, alimentari e forestali e a livello territoriale un rappresentante delle regioni.».

9.11

MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 68 le parole: "Salvo quanto previsto dal comma 69," sono soppresse;

b) i commi 69, 70 e 71 sono soppressi;

c) il comma 72 è sostituito dal seguente:

"72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che successivamente all'entrata in vigore della legge, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono sempre confermati nella posizione fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Sono esclusi dal computo i periodi di fuori ruolo individuati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge. La presente disposizione non si applica ai membri del Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominante".».

9.12

MALAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 dopo il comma 72, inserire il seguente:

«72-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano per lo svolgimento degli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 4 agosto 2000 e dell'articolo 18, comma 3 e dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 in relazione all'articolo 9, comma 5 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Resta

ferma la vigenza dell'articolo 7-*vicies quinquies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43».

9.13

DE CARLO, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 1, comma 873, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ultimo periodo, dopo le parole: "e 3 unità di personale dirigenziale di seconda fascia da assumere nell'anno 2022", inserire, in fine, le seguenti parole: ", di cui due riservate al personale interno"».

9.14

PAGANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 90, comma 1, del Testo Unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "strutturalmente deficitari" sono inserite le seguenti: "o che, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, non abbiano avuto accolto il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis*».

9.15

RIVOLTA, AUGUSSORI, PIROVANO, RICCARDI, GRASSI, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Ulteriori disposizioni urgenti di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di consentire ai comuni la compensazione delle ore di lavoro straordinario prestate dal personale amministrativo in occasione delle elezioni per il rinnovo dei propri organi, nel rispetto della propria capacità di spesa e fermo restando il limite previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in deroga ai CCNL di riferimento,

i predetti comuni possono procedere all'integrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio. L'integrazione di cui al periodo precedente non rileva ai fini del limite al trattamento economico accessorio previsto dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

9.16

GASPARRI, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al secondo periodo, le parole: "due senatori e due deputati", sono sostituite con le seguenti: "tre senatori e tre deputati"».

9.0.1

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Potenziamento dei sistemi di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, del soccorso pubblico e della difesa civile)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relative al potenziamento dei sistemi da impiegare per il contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, nonché per il soccorso pubblico e la difesa civile, è autorizzata, in favore del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di euro 25.000.000 per l'anno 2021, di euro 35.000.000 per l'anno 2022 e di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, da destinare.

a) quanto ad euro 18.750.000 per l'anno 2021, ad euro 26.250.000 per l'anno 2022 e ad euro 30.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, alla Polizia di Stato per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale e per il finanziamento di interventi nei settori della motorizza-

zione e dell'armamento, della manutenzione straordinaria e dell'adattamento di strutture e impianti;

b) quanto ad euro 6.250.000 per l'anno 2021, ad euro 8.750.000 per l'anno 2022 e ad euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi, di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture e impianti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.2

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e la mancanza di scelta della destinazione ricevuta, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016; n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato inserite nei comparti Sicurezza, Difesa, Vigili del fuoco e pubblico soccorso. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.

2 Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

3. Al personale che transita ai sensi dei commi precedenti si applicano le nonne ordinamentali e previdenziali previste per i corrispondenti moli e il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.

4. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 1° gennaio 2017 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente,

b) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione,

c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

9.0.3

TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e la mancanza di scelta della destinazione ricevuta, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in soprannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato inserite nei comparti Sicurezza, Difesa, Vigili del fuoco e pubblico soccorso. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge

di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.

2. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

3. Al personale che transita ai sensi dei commi precedenti si applicano le norme ordinarie e previdenziali previste per i corrispondenti ruoli e il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.

4. Il personale che transita ai sensi del presente articolo:

a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 1° gennaio 2017 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente;

b) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione;

c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

9.0.4

DE CARLO, RAUTI, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Mobilità del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale dello Stato)

1. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e la mancanza di scelta della destinazione ricevuta, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in soprannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato inserite nei comparti Sicurezza, Difesa, Vigili del fuoco e pubbli-

co soccorso. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.

2. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

3. Al personale che transita ai sensi dei commi precedenti si applicano le norme ordinamentali e previdenziali previste per i corrispondenti ruoli e il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.

4. *Ti personale che transita ai sensi del presente articolo:*

a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 1° gennaio 2017 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente;

b) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo, avente la medesima decorrenza di anzianità di qualifica e denominazione;

c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Art. 10

10.1

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

10.2

CUCCA, GRIMANI

Al comma 4, sopprimere le parole: «per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026».

10.3

DE CARLO, TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, anche connesse con l'attuazione del PNRR, e per far fronte, altresì, anche alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del *made in Italy*, a decorrere dall'anno 2022, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1.200.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 80.000 euro, a decorrere dall'anno 2022, il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

10.0.1

VITALI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure straordinarie di aumento delle facoltà assunzionali del sistema camerale per il triennio 2021-2023)

1. Al fine di sostenere la diffusione della transizione digitale nelle micro, piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2023 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non interessate da processi di accorpamento o derivanti da questi ultimi possono assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 4 comma 3-*quinquies* del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2012 n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, un contingente complessivo di 150 unità di personale ad elevata specializzazione professionale, da assegnare alle funzioni di innovazione e transizione digitale ed ai servizi dedicati allo sviluppo delle imprese. L'assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati sentita l'Unione italiana delle camere di commercio. Agli oneri derivanti da tali assunzioni le camere di commercio fanno fronte con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sostegno alle imprese e di sviluppo dei servizi ad esse dedicati, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2021-2023 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20 per cento di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25 per cento rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;

b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale;

3. L'aumento della dotazione organica complessiva che Unioncamere dovesse disporre, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, nell'ar-

co del medesimo triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10 per cento di quella attuale.

4. L'applicazione dei commi precedenti deve avvenire senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

10.0.2

TOTARO, LA RUSSA, BALBONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure straordinarie di aumento delle facoltà assunzionali del sistema camerale per il triennio 2021-2023)

1. Al fine di sostenere la diffusione della transizione digitale nelle micro, piccole e medie imprese, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2023 le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura non interessate da processi di accorpamento o derivanti da questi ultimi possono assumere, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dall'articolo 4 comma 3-*quinquies* del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2012 n. 125, e successive modifiche ed integrazioni, un contingente complessivo di 150 unità di personale ad elevata specializzazione professionale, la assegnare alle funzioni di innovazione e transizione digitale ed ai servizi dedicati allo sviluppo delle imprese. L'assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati sentita l'Unione italiana delle camere di commercio. Agli oneri derivanti da tali assunzioni le camere di commercio fanno fronte con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.

2. Al fine di consentire il rafforzamento delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento delle Camere di commercio nella fase di sostegno alle imprese e di sviluppo dei servizi ad esse dedicati, Unioncamere è autorizzata ad assumere nel triennio 2021-2023 personale con oneri a carico del proprio bilancio, assicurando che:

a) l'incremento a tale titolo della spesa annuale, che non può comunque risultare superiore al 20 per cento di quella dell'anno precedente, avvenga mantenendo il limite della spesa del personale costantemente entro il limite del 25 per cento rispetto alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati; a tal fine andrà considerata la

spesa complessiva per rapporti di lavoro subordinato e forme di lavoro flessibile, comprensiva degli oneri a carico dell'ente;

b) sussista la capacità di sostenere la spesa a regime di tali assunzioni, per come verificata dall'organo di controllo tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata agli aumenti disposti dal contratto collettivo nazionale;

3. L'aumento della dotazione organica complessiva che Unioncamere dovesse disporre, anche in deroga a disposizioni legislative vigenti, nell'arco del medesimo triennio non deve, in ogni caso, determinare un incremento della spesa potenziale massima a regime superiore al 10 per cento di quella attuale.

4. L'applicazione dei commi precedenti deve avvenire senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Art. 11

11.1

DAL MAS, MODENA, PAGANO, VITALI

Al comma 1, al terzo periodo e ovunque ricorrano, sostituire le parole: «La Giustizia amministrativa» con le seguenti: «Il Segretariato Generale della Giustizia amministrativa».

11.2

LOMUTI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «economia e commercio e scienze politiche» con le seguenti: «scienze giuridiche e scienze dell'amministrazione»;

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando è riservata a chi ha svolto con esito positivo il tirocinio formativo, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati, a norma dell'articolo 37, comma 5,

del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

11.3

LOMUTI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «economia e commercio e scienze politiche» con le seguenti: «scienze giuridiche e scienze dell'amministrazione».

11.4

LOMUTI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e scienze politiche».

11.5

LOMUTI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Una quota dei posti a concorso da indicarsi nel bando e riservata a chi ha svolto con esito positivo il tirocinio formativo, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati, a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

11.6

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, dopo le parole: «è determinata» sono aggiunte le seguenti: «nelle more delle definizioni contrattuali»;*

b) *al quarto periodo le parole: «sentite» sono sostituite dalle seguenti: «previo confronto con» e le parole: «anche in deroga a» sono sostituite dalle seguenti: «secondo».*

11.7

CUCCA, GRIMANI

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 2, dopo le parole: «è determinata», inserire le seguenti: «nelle more delle definizioni contrattuali»;*

b) *al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: «sentite» con le seguenti: «previo confronto con»;*

c) *al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «dei posti disponibili per l'accesso dall'esterno».*

11.100

I RELATORI

All'Allegato II, al punto 1 sostituire la parola: «coordinando» con la seguente: «supportano».

11.8

GAUDIANO

Al comma 4, sostituire le parole: «con merito», con le seguenti: «senza demerito».

11.9

DAL MAS, MODENA, PAGANO, VITALI

Al comma 4, all'alinea, dopo le parole: «sede di prima assegnazione» aggiungere le seguenti: «, salvo che sia stata svolta nell'ambito dello stesso distretto in uffici diversi e su autorizzazione del Ministero della giustizia ovvero salva la mobilità per compensazione di cui all'articolo 15, comma 3:».

11.10

GAUDIANO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di cui al comma 4 ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. L'amministrazione della Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, prevede l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto la medesima attestazione di servizio.».

11.11

GAUDIANO

Al comma 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede»

11.12

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «cinquanta per cento» aggiungere le seguenti: «dei posti disponibili per l'accesso dall'esterno.».

11.0.1

MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'alinea, la parola: "depositata" è sostituita con la seguente: "pronunciata e deliberata"».

11.0.2

BALBONI, TOTARO, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 11-bis.

(Istituzione delle sezioni per la definizione dei procedimenti civili pendenti)

1. Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNR e in particolare ai fini della piena operatività degli uffici giudiziari e del contenimento della pendenza nel settore civile, sono istituite presso i tribunali una o più sezioni per la definizione dei procedimenti civili pendenti, fatti salvi i procedimenti già assunti in decisione e quelli per i quali è prevista la riserva di collegialità.

2. Il Presidente del tribunale definisce criteri ed obiettivi di assegnazione dei procedimenti alle sezioni in parola.

3. Ai fini della costituzione delle sezioni per la definizione dei procedimenti civili pendenti, il

Ministero della giustizia provvede ad avviare le procedure di reclutamento nel periodo 2021 - 2024, in unico scaglione, di un contingente minimo di 1000 unità di addetti, con contratto a tempo determinato della durata massima di quattro anni.

4. Il personale deve essere in possesso delle seguenti qualifiche:

- magistrato in pensione che abbia dedicato alla magistratura ordinaria civile almeno un quinquennio di attività professionale;

- avvocato con almeno venti anni di esercizio della professione;

5. Per quanto attiene al trattamento economico fondamentale ed accessorio il personale è equiparato ai magistrati di prima nomina».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 160 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 27 della legge 21 aprile 2009, n. 196.

11.0.3

ROJC

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Dopo l'articolo 15, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente:

"Art. 15-bis. 1. Per le finalità di cui agli articoli 21 e 22 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, il numero dei componenti il Consiglio e la Giunta delle Camere di Commercio aventi competenza sul territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è aumentato rispettivamente di una unità destinata al rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali e di categoria operanti nei settori economici rappresentati nei consigli camerali che, per la loro consistenza e diffusione nel territorio considerato, abbiano carattere di rappresentatività all'interno della minoranza. In fase di prima applicazione il componente aggiuntivo viene integrato nel consiglio e nella giunta in essere".».

Art. 13

13.1

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La Commissione Interministeriale RIPAM, nelle procedure di reclutamento del personale di cui al comma 1, può prevedere per il profilo di cui al comma 2 lettera l), una riserva in favore del personale che negli ultimi 10 anni ha svolto attività formativa negli uffici giudiziari anche sulla base di progetti regionali, in misura non superiore 30 per cento.

Tale personale deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) avere completato il periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

b) avere completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni; dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, nel caso in cui non si sia fatto parere, .2 dell'Ufficio per il processo».

13.2

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *primo periodo, dopo le parole:* «30 marzo 2001, n. 165» sono inserite le seguenti: «nelle more delle definizioni contrattuali»;

b) *al terzo periodo le parole:* «sentite» *sono sostituite dalle seguenti:* «previo confronto con» *e le parole:* «anche in deroga» *sono sostituite dalle seguenti:* «secondo».

13.3

CUCCA, GRIMANI

All'articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» *inserire le seguenti:* «nelle more delle definizioni contrattuali»;

b) *al comma 3, terzo periodo, dopo le parole:* «Il Ministro della giustizia,» *sostituire la parola:* «sentite» *con le seguenti:* «previo confronto con»;

c) *al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* «anche in deroga a» *con la seguente:* «secondo».

13.100

I RELATORI

All'Allegato II, al punto 9, nella seconda colonna della tabella denominata «Requisiti per l'accesso esterno», dopo le parole: «laurea triennale» inserire le seguenti: «in scienze dei servizi giuridici».

13.4

GAUDIANO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'amministrazione, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato indette dal Ministero della giustizia, prevede, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero triennio sempre presso la sede di prima assegnazione, l'attribuzione in favore dei candidati di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, di cui al comma 1, ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della medesima area professionale come equiparata, ai sensi del comma 3, al profilo professionale nel quale è stato prestato servizio, una riserva in favore del personale assunto ai sensi del presente articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.».

13.5

GAUDIANO

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «può prevedere» con la seguente: «prevede»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «può costituire» con la seguente: «costituisce».*

13.6

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «cinquanta percento» aggiungere le seguenti: «dei posti disponibili per l'accesso dall'esterno.».

Art. 14

14.1

LOMUTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento, anche in relazione al rispetto dei tempi del PNR, il Ministero della giustizia richiede alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento per i profili di cui agli articoli n, comma 1, e 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h), i) e l), mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i titoli valutabili ai sensi del presente comma, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti:

a) votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso;

b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso, per i soli profili di cui all'articolo n e all'articolo 13, comma 2, lettere a), c), e), g), h) e i);

c) eventuali abilitazioni professionali, per i profili di cui all'articolo n e all'articolo 13, comma 2, lettere c), e) e h);

d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per il profilo di cui all'articolo 11;

e) il servizio prestato presso le Sezioni specializzate su immigrazione, protezione internazionale, libera circolazione nell'Ue, quali *research officers*, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO, per i profili di cui all'articolo n e all'articolo 13, comma 2, lettera h).».

14.2

GAUDIANO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma i sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio richiesto per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;»;

2) *al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio richiesto per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;».

14.3

LOMUTI

Al comma t, lettera b), dopo la parola: «universitari» inserire le seguenti: «o post-universitari».

14.4

GAUDIANO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari e l'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e la formazione professionale dei laureati, a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. in, per il profilo di cui all'articolo 11;».

14.100

I RELATORI

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «il servizio prestato presso» inserire le seguenti: «la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione, nonché presso».

14.5

GAUDIANO

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) per il profilo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari e l'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e la formazione professionale dei laureati, a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

14.6

LOMUTI

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Ogni candidato per le procedure di reclutamento dell'amministrazione della giustizia ordinaria non può presentare domanda per più di un profilo e, nell'ambito di tale profilo, per un massimo di tre distretti e, nell'ambito di tali distretti, qualora il bando lo preveda, per più di un circondario.».

14.7

LOMUTI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «un distretto» con le seguenti: «due distretti in ordine di preferenza».

14.8

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, il Ministero della Giustizia, nell'ambito del concorso di cui al comma 1, procede al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo degli addetti all'ufficio per il processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Trento. Il bando indicherà i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevedrà come requisito per la partecipazione, in relazione alle assunzioni negli uffici giudiziari siti nella Provincia autonoma di Bolzano, il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, della lingua italiana e della lingua tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86. 11 Ministero della Giustizia, sulla base di una apposita convenzione da stipularsi con la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, può prevedere, per le procedure di cui al presente comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con i componenti indicati dalla Regione autonoma.».

14.200

I RELATORI

Al comma 9, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«d) l'aver conseguito il diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali».

14.300

I RELATORI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. In relazione ai soli profili di cui all'articolo 11, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1 richiesti dal Ministero della giustizia, si procede al reclutamento e alla successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo anche degli addetti all'ufficio per il pro-

cesso da assegnare agli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trento. Il bando indica i posti riservati al gruppo di lingua tedesca, al gruppo di lingua italiana e al gruppo di lingua ladina e prevede come requisito per la partecipazione, in relazione alle assunzioni negli uffici giudiziari siti nella provincia autonoma di Bolzano/Bozen, il possesso dell'attestato di conoscenza, o di altro titolo equipollente, delle lingue italiano e tedesco, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86. Il bando prevede, altresì, per le procedure di cui al presente comma, che la commissione esaminatrice di cui al comma 6 sia integrata con componenti indicati dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sulla base di una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero della giustizia e la suddetta Regione Autonoma.».

Art. 15

15.1

FLORIS, TOFFANIN

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «assegnazione della sede» aggiungere le seguenti: «e fatta salva l'applicazione della legge n. 104/1992,».

15.2

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 2, dopo le parole: «circostanze sopravvenute successivamente all'assegnazione della sede» inserire le seguenti: «e fatta salva l'applicazione della legge n. 104/1992,».

15.3

CUCCA, GRIMANI

Al comma 2, dopo le parole: «assegnazione della sede» inserire le seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 in materia di mobilità.».

Art. 17

17.1

DAL MAS, MODENA, PAGANO, VITALI

Al comma 3, sostituire la parola: «prevalentemente» con le seguenti: «ove necessario anche.».

17.2

ROSSOMANDO, MIRABELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adegua alle finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2026, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, il decreto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, allegato 2, recante le norme di attuazione del codice del processo amministrativo.».

17.3

ROSSOMANDO, MIRABELLI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione dei magistrati alle udienze straordinarie di cui al comma 7 costituisce criterio preferenziale, da parte del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, nell'assegnazione degli incarichi conferiti d'ufficio.».

17.4

ROSSOMANDO, MIRABELLI

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 16, comma 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Per colmare le vacanze dell'organico di magistrati amministrativi e garantire l'espletamento rapido delle procedure concorsuali per la copertura di posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale, il concorso è bandito dal Presidente del Consiglio di Stato e gestito dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Il concorso è bandito nel mese di gennaio di ciascun anno in relazione ai posti già vacanti e a quelli che si prevede si renderanno vacanti entro il 31 dicembre dell'anno di indizione del concorso". Dal presente comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7-ter. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per la giustizia amministrativa nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, il Presidente del Consiglio di Stato indice, entro il 31 gennaio 2022, uno o più concorsi per l'assunzione di referendari di tribunale amministrativo regionale e di consiglieri di Stato, per la quota concorsuale, occorrenti per la copertura di tutti i posti previsti in organico alla data del 30 giugno 2021.

7-quater. Al fine di un più rapido svolgimento dei concorsi di cui al comma 7-ter, la presentazione delle domande da parte dei candidati avverrà esclusivamente tramite l'utilizzo di una piattaforma telematica, messa a disposizione dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa.

7-quinquies. Per tutti i concorsi per referendario di Tribunale amministrativo regionale da indire entro il 31 gennaio 2022, o già indetti alla data del 3 maggio 2021 e per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stato già pubblicato il calendario delle prove scritte, le prove scritte sono ridotte a tre, con esclusione del tema teorico di «scienza delle finanze e diritto finanziario».

7-sexies. Il presidente della commissione di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 può stabilire, con proprio provvedimento, che le riunioni della stessa commissione siano tenute con modalità telematica. Il presidente della commissione è in ogni caso responsabile del celere svolgimento di tutte le attività di competenza della commissione; al momento dell'insediamento il presidente della commissione stabilisce, con proprio provvedimento, un programma di svolgimento dei lavori che, in ogni caso, dalla deliberazione delle date di svolgimento delle prove fino alla formazione della graduatoria definitiva non può superare i dodici mesi. Il programma è comunicato al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, che esercita la vigilanza sullo svolgimento dei lavori.

7-octies. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2022 e fino al 2026, il Consiglio dei Ministri delibera la nomina di tutti i consiglieri di Stato di cui all'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile

1982, n. 186, sulla base dei relativi posti non coperti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.«.

17.0.1

CASTALDI, DI GIROLAMO, DI NICOLA, BALBONI, PAGANO, BAGNAI, CUCCA,
DE PETRIS, QUAGLIARIELLO, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Proroga dell'applicazione delle modifiche inerenti le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, 11. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2024";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 14 settembre 2024.".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022, a euro 1.076.667 per l'anno 2023 e a euro 800.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

17.0.2

BAGNAI, PILLON

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Differimento della soppressione di alcune circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti)

All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2023". Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo, pari a euro 500.000 per l'anno 2022 e ad euro 1.500.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia per euro 500.000 per l'anno 2022 e per euro 1.500.000 per l'anno 2023.».

17.0.3

PEPE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Istituzione di una sezione distaccata del Tribunale di Potenza)

È istituita una sezione distaccata del Tribunale di Potenza presso il comune di Melfi. Agli oneri derivanti dall'applicazione del primo periodo, pari a euro 1.500.000 per l'anno 2021 e ad euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia per euro 1.500.000 per l'anno 2021 e per euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022.».

17.0.4

FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Principio di parità di genere)

Il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonché tutte le altre forme di assunzioni di cui alla presente legge sono attuati assicurando criteri orientati al raggiungimento di un'effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.».

17.0.5

MINUTO, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne persone offese nei reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso) è riconosciuto, per un periodo massimo di 5 anni, l'esonero nei limiti di spesa di 15 milioni di euro annui dal 2021 al 2026 di una percentuale dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nei limiti di spesa di 15 milioni di euro dal 2021 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n.2.».

17.0.6

MODENA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. I termini per computare in deduzione le minusvalenze, in scadenza negli anni 2020 e 2021, sono prorogati di un anno, a condizione che una quota della somma recuperata pari al 12,5% sia versata a favore di enti o fondi di ricerca scientifica.».

17.0.7

PACIFICO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 17-bis.

(Tutele per i pubblici dipendenti in situazione di fragilità)

1. Tutti i dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo interminato, anche se titolari di una pensione di invalidità, compresa quella erogata ai sensi dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e, in tale ultimo impiego, non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio, anche in deroga alle previsioni normative dei singoli ordinamenti, sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione e, comunque, non oltre il compimento del settantacinquesimo anno di età.

2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Dall'attuazione della presente nonna non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

17.0.8

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente capo:

«CAPO II-Bis.

MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI DEL PNRR IN TEMA DI PERSONALE
DEL SISTEMA DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Art. 17-bis.

(Interventi urgenti per favorire la mobilità dei professori universitari e dei ricercatori)

1. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero, ovvero presso istituti universitari o di ricerca esteri, ancorché ubicati sul territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'Università e della ricerca, sentito il CUN, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive, da Amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali."

b) Al terzo periodo, le parole: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti "Ministro dell'università e della ricerca" e dopo le parole: "previo parere" sono inserite le seguenti: ", in merito alla coerenza del *curriculum* dello studioso con il settore concorsuale in cui è ricompreso il settore scientifico disciplinare per il quale viene effettuata la chiamata,".

2. All'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-*bis*. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e per far fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, le università possono procedere alla chiamata di professori ordinari e associati già in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *h*), ovvero di studiosi stabilmente impiegati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento che ricoprono una posizione accademica equipollente presso università straniere, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il CUN, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla rispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dalle università. Le università pubblicano sul proprio sito l'avviso pubblico ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo. La presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università. La proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, e viene sottoposta, previo parere del Senato accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di 30 giorni. La proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al secondo periodo.

5-*ter*. Alle procedure selettive di cui al comma 5-*bis* possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca ovvero i soggetti con equivalente posizione di ricercatore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), purché in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale nella qualifica corrispondente. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.

5-*quater*. Dalle disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter* non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica".

3. All'articolo 18, comma 4, dopo le parole: "università stessa" sono aggiunte le seguenti: "ovvero alla chiamata di cui all'articolo 7, comma 5-*bis*".

Art. 17-ter.

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 24-ter.

(Tecnologi a tempo indeterminato)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, le università possono assumere personale con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al primo comma è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*).

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, comunque non inferiori al titolo di laurea, e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'art. 24-*bis*.

4. In via di prima applicazione e comunque entro ventiquattro mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3, le procedure concorsuali di cui al presente articolo prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, delle categorie D ed EP dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto

tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso il dipartimento nel quale presta servizio.

Art. 17-quater.

(Istituzione dell'albo dei direttori generali delle università)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

'Art. 2-bis.

(Albo dei direttori generali)

1. È istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle università statali. L'elenco è aggiornato con cadenza biennale e pubblicato sul sito internet del Ministero dell'università e della ricerca.

3. Le modalità di formazione e di aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le università, entro sei mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui al presente articolo"».

Conseguentemente, all'articolo 2, lettera h) dopo le parole: «della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6, del presente comma» aggiungere le seguenti: «ad uno dei soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 2-bis».

Art. 18

18.0.1

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni .il presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».

18.0.2

AUGUSSORI, RICCARDI, PIROVANO, GRASSI, CALDEROLI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1.Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.».

18.0.3

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1.Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative nonne di attuazione.».

18.0.4

CONZATTI, GRIMANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.».
